

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000548 del 07/08/2024**

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA, TELEMATICA, SOTTO-SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS N. 36/2023, PER I "LAVORI DI MODIFICA E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE DELLA CABINA MT-BT DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI - APPROVAZIONE LETTERA INVITO

VISTA

Proposta n. 0000613 del 07/08/2024 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):543ca3fa8047af0d8f2e79469df9b5a07986d8eab68489baa3d5eeb68dc3fdb5

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianni Fabrizi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Responsabile f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, Ing. Gianni Fabrizi relaziona quanto segue:

Visto il D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e sue successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante *“Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”* pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”*;

PREMESSO

Che, con Delibera del Direttore Generale n. 736 del 31.8.2022, è stato disposto di affidare al Per. Ind. David Francesconi, a seguito di procedura sotto soglia da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, l'incarico professionale per l'espletamento del servizio tecnico relativo alla redazione della progettazione propedeutica ai lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT del DEU finalizzata all'alimentazione del nuovo Chiller, per un importo totale di €uro 7.686,00 iva compresa;

Che in data 14.5.2024 il suddetto Per. Ind. David Francesconi, con Pec Ns. prot. 28211/2024 e 28214/2024, ha consegnato la progettazione esecutiva, debitamente aggiornata (Rev. 2024) per i lavori in argomento; nello specifico: Fascicolo relazione e allegati completo di Relazione tecnica, relazione di calcolo, allegati grafici, schemi quadri, Fascicolo computo metrico estimativo, Fascicolo elenco prezzi unitari, Fascicolo analisi nuovi prezzi, Fascicolo quadro economico, Incidenza manodopera, Oneri e costi sicurezza, Fascicolo capitolato d'appalto, Fascicolo piano della manutenzione, Fascicolo cronoprogramma, per una spesa totale presunta dell'intervento - comprensiva delle somme a disposizione - stimata in € 208.320,56 iva compresa;

Che con nota prot. n. 13078 del 29.2.2024 è stato designato, in sostituzione dell'Ing. Gianluca Bandini, quale Responsabile Unico del Progetto, il Per. Ind. David Allegretti, tra l'altro, per l'Appalto dei *“Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni”*;

Che, con nota e-mail del 16.5.2024, il Rup ha trasmesso il verbale di validazione del progetto esecutivo revisionato al 14.5.2024 *“Lavori modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT e collegamento elettrico del nuovo refrigeratore a servizio del DEU”*, con il quale il Rup ha comunicato che *“... il progetto esecutivo può ritenersi completo e adeguato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento ...”*;

Che con la suddetta nota e-mail del 16.5.2024 il Rup ha, altresì, comunicato che necessita *“... dare avvio alla procedura negoziata previa manifestazione d'interesse. L'indicazione della procedura di gara deriva dalla necessità che la stessa sia concomitante con la procedura relativa al collegamento dell'impianto idraulico della stessa macchina, il cui importo emerso dal progetto, in fase di revisione, risulta superiore alla soglia per l'affidamento diretto ...”*;

Che, con Delibera del Direttore Generale n. 375 del 6.6.2024, è stato disposto di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento di "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni" per l'importo complessivo lordo di € 208.320,56 (comprensivo delle somme a disposizione), da espletare tramite la piattaforma net4market;

Che, in data 27 giugno 2024, è stato pubblicato tramite la suddetta piattaforma un avviso esplorativo per indagine di mercato, il cui termine ultimo per l'invio delle istanze di partecipazione alla procedura è stato previsto per l'8 luglio 2024;

CONSIDERATO

Che, entro il termine di scadenza, il Rup ha dato atto che sono pervenute, tramite la piattaforma Net4Market, n. 45 istanze, dalle ditte interessate a partecipare alla procedura di che trattasi;

Che in data 22 luglio 2024 alle ore 9.00 il Rup ha proceduto all'apertura, in seduta pubblica tramite la piattaforma net4marke, delle istanze pervenute ed è stato predisposto il verbale di prequalifica delle citate istanze, redatto in data 22.7.2024, dal quale risulta che n. 36 Ditte hanno presentato regolarmente la documentazione e, pertanto, sono state ammesse alla successiva fase di gara; per n. 7 Ditte, in ragione delle motivazioni nel suddetto verbale riportate, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 36/2023, è stato attivato il Soccorso Istruttorio tramite la piattaforma net4market, con invito a presentare la documentazione mancante tassativamente entro il 5.8.2024, n. 2 Ditte partecipanti hanno il medesimo Rappresentante Legale, pertanto, sono state invitate, tramite Pec, a rappresentare quale delle due debba essere invitata a presentare l'offerta, al fine di evitare l'altrimenti palese violazione dell'art. 95, comma 1, lett.d), del D.Lgs. 36/2023;

Che entro il termine assegnato per il Soccorso istruttorio, le n. 7 Ditte hanno fornito la documentazione amministrativa mancante e/o carente e, pertanto, con verbale del 5.8.2024, sono state anch'esse ammesse alla successiva fase di gara;

Che i suddetti verbali del 22.7.2024 e del 5.8.2024 sono depositati agli atti della S.C Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica e non vengono allegati al presente provvedimento, al solo fine di evitare l'anticipata divulgazione del nominativo delle Ditte che sono state ammesse al prosieguo della gara, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett.b), del D.Lgs 36/2023;

PRESO ATTO

Che il Responsabile Unico del Procedimento e il Dirigente della Struttura proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto e attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO

Che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

Per quanto sopra esposto

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

1. **Di prendere atto** e approvare i verbali di valutazione del 22 luglio 2024 e del 5.8.2024, relativi alla prequalifica delle istanze di partecipazione pervenute tramite piattaforma Net4Market, a seguito della pubblicazione di apposito avviso di consultazione pubblica per la preliminare verifica della ricorrenza delle condizioni per esperire procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni", dal quale risultano ammesse alla fase successiva della procedura n. 44 Ditte;
2. **Di dare atto** che detti verbali, conservati agli atti della pratica, non vengono allegati al presente provvedimento, al fine di non divulgare il nominativo delle ditte che hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett.b), del D.Lgs 36/2023;
3. **Di approvare** la Lettera di invito e i relativi allegati, che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (**All. 1**), che saranno diramati alle Ditte che hanno presentato istanza di partecipazione tramite la piattaforma net4market e che sono state ammesse al prosieguo della procedura all'esito della fase di prequalifica;
4. **Di confermare** Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 il P.I. David Allegretti – Responsabile della F.O. Impianti Tecnologici Ospedalieri;
5. **Di procedere** alla pubblicazione del presente atto sul portale Web aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

S.C. TECNICO PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
IL RESPONSABILE F.F.
Ing. Gianni Fabrizi

Il Rup
P.I. David Allegretti

F.O. Amministrativa
Dott.ssa Paola Zampa



S.C. TECNICO PATRIMONIALE

E INGEGNERIA CLINICA

Responsabile f.f.: Ing. Gianni Fabrizi

Tel. 0744/205.543

e-mail: gianni.fabrizi@aospterni.it

PEC: aospterni@postacert.umbria.it

Prot. e data della P.E.C.

All'Operatore economico

Procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per i "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

CUP I41B24000060005 - CIG B217AAF21F

1. STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI - Viale Tristano di Joannuccio n. 1 – TERNI – Tel. 0744/205.543 – P.IVA 00679270553 - E-mail Responsabile f.f. gianni.fabrizi@aospterni.it - E-mail RUP allegretti@aospterni.it E-mail Referente gara: p.zampa@aospterni.it – p.e.c. aospterni@postacert.umbria.it

2. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione, minor prezzo ex art. 50 del D.Lgs 36/2023, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori ribassabili posto a base di gara, al netto degli oneri e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei costi per la manodopera ex L.R. Umbria n. 3/2010.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs n. 36/2023, il costo della manodopera non è ribassabile a meno che il concorrente sia in grado di dimostrare che l'eventuale riduzione (per l'importo espressamente indicato nell'offerta economica) deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributive che non comportano penalizzazione per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 36/2023 (in seguito denominato anche "Codice") è prevista l'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo A di cui all'allegato II.2, num. 1 o 2 del Codice, a seconda del numero delle offerte che saranno ammesse,

Ai sensi del citato art. 54, comma 1, si procederà al calcolo della soglia di anomalia solamente "qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" e, in tal caso, si applica l'esclusione automatica come previsto dal medesimo comma.

Invece, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, restando salva la facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 1 citato.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA E COSTI DELLA MANODOPERA

- a. Luogo di esecuzione: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni
- b. Oggetto dei lavori: "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"
- c. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri e costi per la sicurezza e costi della manodopera): euro **146.338,63** (centoquarantaseimilatrecentotrentotto/63);
- d. Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro **3.428,85** (tremilaquattrocentoventotto/85)
- e. Costi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro **4.312,33** euro (Quattromilatrecentododici/33);
- f. Costi per la manodopera non soggetti a ribasso: euro **18.521,64** (Diciottomilacinquecentoventuno/64);
- g. Importo dell'appalto soggetto a ribasso: euro **120.075,81** (Centoventimilasettantacinque/81) oltre Iva
- h. Tipologia lavori: a corpo

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

						Indicazioni speciali		
Lavorazione	Cat.	Class		Importo (euro)	%	Prevalente o Scorporabile	Sub-appaltabile	
Modifica e ampliamento impianto elettrico	OS30 oppure OG10 oppure OG11 oppure	I		146.338,63	100	Unica e prevalente	Nei limiti di legge (50%)	

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI

Il D.G.U.E., il Modello delle dichiarazioni integrative al DGUE, il modello dell'informativa dati personali, la dichiarazione di assolvimento imposta di bollo, il Modello per RTI, il Patto di Integrità, e il Disciplinare Telematico sono allegati alla presente lettera di invito.

La documentazione progettuale è resa disponibile ai concorrenti in una cartella in formato .zip nella

sezione documentazione di gara della piattaforma net4market.

E' possibile, da parte dei soggetti invitati alla gara informale, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti da formulare con le modalità descritte nel Disciplinare Telematico entro e non oltre la data indicata nel timing di gara. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. La S.A. pubblicherà un verbale contenente le risposte alle richieste di chiarimento entro la data indicata nel timing di gara.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel Disciplinare Telematico. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto. Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto alle ore del giorno

Il termine è perentorio e il sistema non ammetterà richieste tardive; il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Pertanto, trascorso il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altre precedenti. Inoltre, l'offerta presentata non può essere ritirata.

Più precisamente, il concorrente dovrà presentare entro il termine prescritto

5.1- "Documentazione Amministrativa" contenente:

- 1 - D.G.U.E.
- 1.1 - Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.
- 2 - Dichiarazione assolvimento imposta di bollo
- 3 - Dichiarazione RTI e Consorzi ordinari non ancora costituiti (eventuale)
- 4 - Atto di nomina responsabile esterno privacy
- 5 - Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione
- 6 - Copia del documento di identità valido del sottoscrittore
- 7 – Procura (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore).

5.2- "Offerta economica" contenente:

- percentuale di ribasso sull'importo dei lavori ribassabili posto a base di gara,
 - oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
 - costo della manodopera,
- tutte espresse SOLO IN CIFRE con max tre decimali e debitamente sottoscritte con firma digitale secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico.

6. DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE

Data: Ore del In modalità telematica tramite la piattaforma net4market.

Nel caso debba trovare applicazione la sub-procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs n. 36/2023 per il caso di "mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e/o delle dichiarazioni, ivi compreso il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di quelli afferenti l'offerta economica, sarà fissata un'altra seduta pubblica telematica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti presso il domicilio PEC dagli stessi indicato.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

I rappresentanti legali dei concorrenti, ovvero, i soggetti - uno per ogni concorrente - muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai concorrenti stessi.

8. FINANZIAMENTO

Fondi della Stazione Appaltante.

9. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

9.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.lgs n. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti elencati all'art. 65, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h) del D.lgs n. 36/2023.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
- la condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001.

9.2 - REQUISITI GENERALI - Una dichiarazione redatta in lingua italiana resa mediante il modello D.G.U.E. con la quale venga attestata l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023;

9.3 – REQUISITI SPECIALI - CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: Una dichiarazione redatta in lingua italiana resa mediante il Modello di D.G.U.E. con la quale venga attestato di:

- Possedere i requisiti di idoneità professionale: **iscrizione alla C.C.I.A.A.** per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento;
- Essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 in relazione all'entità e tipologia dei lavori da appaltare e, più precisamente,
- trattandosi di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 sono ammessi i concorrenti in possesso di:

1) requisiti di cui all'art. 28, Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 (*a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in*

modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica.”).

Oppure

2) attestazione SOA per la Categoria G10, oppure OS30, oppure OG11, class. I, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'allegato II.12 al D.lgs n. 36/2023 regolarmente autorizzata, in corso di validità.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti ai punti 9.2. e 9.3.

Nel caso di concorrenti riuniti o che intendano riunirsi temporaneamente, valgono le disposizioni contenute nell'art. 68 del D.lgs n. 36/2023, con le seguenti precisazioni:

- Trattandosi di lavori, in sede di gara devono essere specificate le categorie di lavori o le parti di questi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nella quota corrispondente.

- I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del precedente comma. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 al Codice.

- L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

- Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.

- Agli operatori economici concorrenti **è vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti;

- E', altresì, **vietato**, ai sensi dell'articolo 68, comma 14 del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) (**consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

10 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

10.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, All. 1 alla lettera invito, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

E' ammesso ricorso **all'avvalimento**

E' ammesso il **sub-appalto**

E' ammessa la costituzione di **Raggruppamenti Temporanei**. Si applicano le disposizioni dell'art. 68 D.lgs n. 36/2023.

Parte III – Motivi di esclusione (Artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice)

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste alla Parte III - Sez. A-B-C-D del DGUE.

In base all'art. 3 *"Modalità di dichiarazione"* del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 e all'art. 94, comma 2 del D.lgs n. 36/2023, **"il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36/2023 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente"** mediante utilizzo del modello DGUE che è allegato alla Lettera Invito **"con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 medesimo, indicando i dati identificativi degli stessi, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta"**

Pertanto, il concorrente nella dichiarazione integrativa al DGUE (All. 1.1 alla Lettera Invito) deve esplicitamente dichiarare che la compilazione del DGUE parte III è effettuata anche in nome e per conto dei soggetti suddetti e dichiarare i relativi dati identificativi.

Ne discende che, in via eccezionale – **SOLO** nel caso in cui il Legale Rappresentante dell'operatore economico partecipante **NON** intenda rendere le dichiarazioni sostitutive anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, detti soggetti sono tenuti a compilare autonomamente il **Modello di DGUE nonché la predetta dichiarazione integrativa al DGUE** (allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di **possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione** barrando direttamente la sola sezione **«α»**

Oppure, a sua scelta,

compilando quanto segue:

- a) la sezione **A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione **C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale.

P.S. Barrando direttamente la sola sezione «α» il concorrente assolve all'onere di compilare le restanti sezioni **A e C che, quindi, possono non essere singolarmente compilate.**

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è compilato e sottoscritto dai seguenti soggetti:

- nel caso di operatore singolo, dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da rappresentante legale di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal rappresentante legale del consorzio e dai rappresentanti legali dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, step "DGUE".

Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato.

Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa, come di seguito descritto.

NB. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

10.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, in persona del legale rappresentante, rende le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il modello fac-simile allegato alla presente lettera di invito (**Allegato 1.1**).

In via eccezionale – **SOLO** nel caso in cui il Legale Rappresentante dell'operatore economico partecipante **NON** intenda rendere le dichiarazioni sostitutive anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs n. 36/2023, detti soggetti sono tenuti a compilare autonomamente la predetta dichiarazione integrativa al DGUE.

Le dichiarazioni integrative sono compilate e sottoscritte:

- nel caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da rappresentante legale di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal rappresentante legale del consorzio e dai rappresentanti legali dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

10.3. ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO

- Dichiarazione assolvimento imposta di bollo, utilizzando il modello fac-simile allegato alla presente lettera di invito (Allegato 2);
- Dichiarazione per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, utilizzando il modello fac-simile allegato alla presente lettera di invito (Allegato 3);
- Atto di nomina responsabile esterno privacy, utilizzando il modello fac-simile allegato alla presente lettera di invito (Allegato 4)
- Copia del Patto di integrità allegato alla presente lettera di invito (Allegato 5), firmato per

accettazione, dal Legale Rapp.te del concorrente. In caso di RTI costituendo, deve essere sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento.

- Copia del documento di identità valido del sottoscrittore;
- Nel caso in cui le dichiarazioni e/o l'offerta siano sottoscritti da un Procuratore della ditta concorrente, copia della relativa procura.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs n. 36/2023 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa e, in particolare, del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

***NOTA BENE:** l'istituto del soccorso istruttorio **non** può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possiede i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.*

12. AVVALIMENTO

Avvalimento ammesso ai sensi dell'art. 104, del D.lgs n. 36/2023.

13. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica dovrà essere presentata, a pena di esclusione, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Disciplinare Telematico e dovrà indicare:

- a) la percentuale di ribasso sull'importo dei lavori ribassabili (importo posto a base di gara, esclusi oneri e costi della sicurezza e della manodopera ex L.R. Umbria n. 3/2010), da affidare "a corpo"
- b) i costi aziendali del concorrente concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs n. 36/2023.
- c) i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs n. 36/2023.

N.B.: E' CAUSA DI ESCLUSIONE la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale, non è sanabile con il soccorso istruttorio (C.d.S n. 815 e 5513 del 2018)

Avvertenze

La partecipazione alla gara comporta, fra l'altro, l'accettazione incondizionata degli obblighi sanciti nella presente Lettera di invito, nel disciplinare telematico e nello schema del contratto, nonché di quanto previsto dalla legislazione in materia.

Non si farà luogo a gara di miglitoria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente in sala.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, purché la stessa sia stata giudicata valida e conveniente.

E' in facoltà dell'Azienda Ospedaliera avvalersi della disposizione dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs n. 36/2023, ai fini della **consegna d'urgenza dei lavori** in pendenza della sottoscrizione del contratto.

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, non aventi rispondenza alle condizioni previste negli atti di gara o in aumento.

14. OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 36/2023 è prevista **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo A di cui all'allegato II.2, num. 1 o 2 del Codice, a seconda del numero delle offerte che saranno ammesse,

Ai sensi del citato art. 54, comma 1, si procederà al calcolo della soglia di anomalia solamente "qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" e, in tal caso, si applica l'esclusione automatica come previsto dal medesimo comma.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Invece, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, restando salva la facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 1 citato.

15. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione.

Ulteriori CAUSE DI ESCLUSIONE

✓ nei casi in cui ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs n. 36/2023, nei casi tassativi fissati dall'art. 101 del D.lgs n. 36/2023 e nei casi specificati dalla Determinazione Avcp n. 4/2012 integrata e modificata dalla Determinazione ANAC n. 1/2015, e della Determinazione ANAC n. 227/2016 in ordine alla "legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui, gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito dei protocolli di legalità/patti di integrità", come espressamente disposto nella Delibera ANAC n. 1374 del 21/12/2016, da intendersi integralmente richiamate;

✓ in caso di omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza interni e/o i costi della manodopera previsti dall'art. 108, comma 9 del D.lgs n. 36/2023, in quanto strettamente afferenti l'offerta economica per la quale l'art. 83, comma 9 citato esclude espressamente il soccorso istruttorio.

✓ qualora il concorrente non dichiari di volersi avvalere del sub-appalto nelle ipotesi in cui questo integri la fattispecie del subappalto "qualificato", ossia sia necessario per coprire l'eventuale requisito di qualificazione mancante.

16. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

In caso di migliori offerte uguali si procederà per sorteggio, che verrà effettuato al termine delle operazioni previste nella seduta del seggio di gara in cui si provvederà all'apertura delle offerte economiche.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC ed al susseguente scorrimento della graduatoria.

Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'affidatario dovrà inoltrare tutta la documentazione occorrente per la stipula del contratto di appalto entro 15 gg. dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione, pena la facoltà dell'Azienda Ospedaliera di disporre la revoca dell'aggiudicazione medesima.

Ai sensi del D.lgs n. 81/2008, la ditta aggiudicataria è tenuta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, a redigere e consegnare all'Azienda Ospedaliera:

- Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento (se predisposto dall'Azienda)
- Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

17. SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI BOLLO

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresa l'imposta di bollo "una tantum" prevista dall' art.18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.e relativo Allegato I.4.

Ai fini fiscali, si dichiara che la prestazione di cui al contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

18. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs n. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto nei limiti del 50%, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs 36/2023; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare entro i limiti di legge.

19. TEMPI DI ESECUZIONE E PENALITA'

I lavori dovranno concludersi entro giorni 180 (centoottanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all'un per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato di Appalto.

20. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà ai sensi di quanto disciplinato dagli artt. 34 e segg. del Capitolato Speciale di Appalto.

21. FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO AZIENDALE

L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico che è pubblicato sul sito www.aospterni.it e che il predetto Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivante dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine dell'Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera.

23. PATTO DI INTEGRITA'

Il mancato rispetto del Patto di Integrità dà luogo alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione, ed alle altre sanzioni previste nel Patto di Integrità aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2014. Inoltre, copia del Patto di Integrità allegato alla presente lettera di invito (Allegato 5), deve essere **debitamente firmato** dal Legale Rappresentante del concorrente. In caso di **ATI** costituenda, il Patto di Integrità dovrà essere

sottoscritto dal Rappresentante Legale di ciascuna Impresa partecipante dell'A.T.I. medesima.

24. ALTRE INFORMAZIONI:

- A) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente;
- B) I concorrenti dovranno accettare il Patto di integrità allegato alla presente lettera di invito (Allegato 5) e, comunque, pubblicato sul sito www.aospterni.it, alla Sezione Anticorruzione, approvato e allegato alla Delibera n. 66 del 29.1.2014, che dovrà essere restituito debitamente firmato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta ed inserito nella busta A "documentazione amministrativa".
- C) Costituisce **causa di esclusione** il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (*articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).
- D) L'appaltatore è obbligato a uniformarsi ai principi del Codice Etico di questa Azienda Ospedaliera, approvato con Deliberazione n. 544 del 26.6.2014, pubblicato sul sito www.aospterni.it;
- E) Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici: Ai sensi dell'art. 117, comma 1 e art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale mediante cauzione o fideiussione. Inoltre, l'aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs n. 36/2023 che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori - il cui massimale è pari al 5% dell'importo contrattuale con un minimo di euro 500.000 e un massimo di €. 5.000.000 - decorrente dalla data di consegna dei lavori stessi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le somme assicurate, ai sensi dell'art. 1 dello schema tipo 2.3 di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018 sono corrispondenti all'importo del contratto stesso, secondo il seguente schema:
- Partita 1 Opere: importo almeno corrispondente a quello di aggiudicazione dei lavori;
 - Partita 2 Opere preesistenti: importo almeno pari a quello di aggiudicazione dei lavori;
 - Partita 3 Demolizione sgombero: importo almeno pari a quello di aggiudicazione dei lavori;
 - *Il massimale per la R.C.T. dovrà essere pari ad almeno 500.000,00 Euro.*
- F) l'aggiudicatario è, altresì, tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.
- G) Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
- H) imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- I) Codice **CIG B217AAF21F – CUP I41B24000060005**
- I Il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP come da Verbali del 14.5.2024.
- L) Il Responsabile unico del progetto è l'Ing Gianni Fabrizi, Responsabile ff della S.C. Tecnico

Patrimoniale e Ingegneria Clinica.

M) Il Responsabile per la Privacy, noto con l'acronimo DPO, è l'Ing. Riccardo Alessiani.

N) le modalità di presentazione dell'offerta e di svolgimento della procedura sono specificate nella presente lettera invito e nel Disciplinare Telematico.

Si allega la seguente documentazione:

- 1 – Modello D.G.U.E.
- 1.1 – Modello Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.
- 2 – Modello Dichiarazione assolvimento imposta di bollo
- 3 - Modello Dichiarazione RTI e Consorzi ordinari non ancora costituiti (eventuale)
- 4 – Modello Atto di nomina responsabile esterno privacy
- 5 - Patto di Integrità, da sottoscrivere per accettazione
- 6 - Disciplinare Telematico.

IL DIRIGENTE F.F.
S.C. TECNICO-PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
Ing. Gianni Fabrizi

Il RUP
P.I. David Allegretti

L'istruttore
Dott.ssa Paola Zampa
F.O. Amministrativa
Tel. 0744/205.689
e-mail p.zampa@aosppterni.it

Per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, l'articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	[]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dalla stazione appaltante o dall'ente concedente (ove esistente) ⁽⁵⁾:	[]
CIG	[]
CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽⁴⁾ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁽⁵⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: Si tratta di operatore economico, di cooperativa sociale o di un loro consorzio, il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o l'esecuzione è stata riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati (art. 61 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione o una attestazione rilasciata da organismi accreditati ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato o dell'attestato e, se pertinente, il numero di iscrizione o della certificazione o dell'attestazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione o l'attestazione è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No ☐ Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
--	---

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. **Piccole imprese:** imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione o l'attestazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽⁹⁾: d) L'iscrizione o la certificazione o l'attestazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano alla stazione appaltante o all'ente concedente di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	c) [.....] d) ☐ Sì ☐ No e) ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 100 del Codice (settori ordinari)? ovvero è in possesso di attestazione rilasciata dai sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice (settori speciali)? In caso affermativo: a) Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile b) Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove c) Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No a) (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero del Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) [.....][.....][.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] c) (categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione) [.....] d) ☐ Sì ☐ No
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 100 del Codice o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 162 del Codice, non compilano le Sezioni A, B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹⁰⁾?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h), ed all'art. 66, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.) b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto. c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante	a): [.....] b): [.....] c): [.....]

⁽⁹⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁽¹⁰⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice o di una Società di professionisti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta.	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3, del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 104 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per migliorare l'offerta?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	[.....]
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI**.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 119 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente).	
Subappaltatore:	Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? In caso affermativo: Elencare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare sull'importo contrattuale	☐ Sì ☐ No [.....] [.....]
---	--

Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articoli da 94 a 98 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 94, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹¹⁾
2.	Corruzione ⁽¹²⁾
3.	Frode ⁽¹³⁾ ;
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁴⁾ ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁵⁾ ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁶⁾
CODICE	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. h, art. 94, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (per l'elenco dei delitti si veda l'articolo 94, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei motivi indicati sopra con sentenza con effetto escludente ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 96 del Codice o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice?	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁷⁾
In caso affermativo , indicare ⁽¹⁸⁾ : a) la data della condanna, del decreto penale di condanna, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 94, comma 1, lettera da a) a h), del Codice e i motivi di condanna b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data: [], durata: [], lettera comma 1, articolo 94 [], motivi: [], tipologia del reato commesso [], dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata [] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 94 []
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ⁽¹⁹⁾ (autodisciplina o "Self-Cleaning" , cfr. articolo 96, comma 6, del Codice)?	[] Sì [] No
In caso affermativo , descrivere tali misure: L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito	[...] Sì [...] No

⁽¹¹⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹³⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁴⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁵⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti	[...] Sì [...] No
Altro	[.....]
Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate?	[.....]
L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE?	Sì [...] No [...]
Documentazione presente nel FVOE?	Sì [...] No [...]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (art. 94, comma 6, e art. 95, comma 2, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro della stazione appaltante o dell'ente concedente, se diverso dal paese di stabilimento?	[] Sì [] No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) [] Sì [] No	c1) [] Sì [] No
– Tale decisione è definitiva e vincolante?	- [] Sì [] No	- [] Sì [] No
– Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
– Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 94, comma 6, del Codice) oppure ha compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione (art. 95, comma 2, ult. periodo, del Codice)?	d) [] Sì [] No	d) [] Sì [] No
	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²⁰⁾ : [.....][.....][.....]
---	--

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²¹⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , ⁽²²⁾ di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice?	[] Sì [] No
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 96, comma 6, del Codice)?	[] Sì [] No
In caso affermativo , descrivere tali misure:	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative	[...] Sì [...] No
L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti	[...] Sì [...] No
Altro	[.....]
Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate?	[.....]
L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE?	Sì [...] No [...]
Documentazione presente nel FVOE?	Sì [...] No [...]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. d), del Codice:	[] Sì [] No
a) liquidazione giudiziale	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
b) liquidazione coatta	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
c) concordato preventivo	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
d) nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
In caso affermativo:	
L'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto?	[] Sì [] No

⁽²⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²¹⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽²²⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

taluno dei seguenti reati consumati (art. 98, comma 3, lett. h, del Codice)? ☐ 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; ☐ 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; ☐ 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; ☐ 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; ☐ 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	☐ Sì ☐ No [.....] ☐ Sì ☐ No [.....] ☐ Sì ☐ No [.....] ☐ Sì ☐ No [.....] ☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning, (cfr. articolo 96, comma 6, del Codice)? In caso affermativo, descrivere tali misure: L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti Altro Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate? L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE? Documentazione presente nel FVOE?	☐ Sì ☐ No [...] Sì [...] No [...] Sì [...] No [...] Sì [...] No [.....] [.....] Sì [...] No [...] Sì [...] No [...]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁴⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 95, comma 1, lett. b, del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]

⁽²⁴⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza alla stazione appaltante o all'ente concedente o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 95, comma 1, lett. c, del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Si ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione? b) non avere occultato tali informazioni? c) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti? (art. 94, comma 5, lett. e, del Codice)? d) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione? (art. 94, comma 5, lett. f, del Codice)? e) non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 94, comma 1, lett. c, del Codice)?	☐ Si ☐ No ☐ Si ☐ No ☐ Si ☐ No ☐ Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione [.....][.....][.....]

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELLA STAZIONE APPALTANTE O DELL'ENTE CONCEDENTE

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE (art. 94, comma 1, lett. c) ed h), comma 2, comma 5, lett. a) e lett. b), e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)	Risposta:
Sussistono a carico dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 94, comma 2, del Codice)?	☐ Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] (25)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica	☐ Si ☐ No

(25) Ripetere tante volte quanto necessario.

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 94, comma 5, lettera a), del Codice);	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 94, comma 5, lett. b, del Codice);	☐ Sì ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]
3. si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione tale da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi tra loro intercorsi (articolo 95, comma 1, lett. d, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
4. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante o ente concedente nei confronti del medesimo operatore economico?	☐ Sì ☐ No

Parte IV: Criteri di selezione

(artt. 100 e 103 del Codice)

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se la stazione appaltante o l'ente concedente ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	☐ Sì ☐ No

A: IDONEITÀ (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
----------	----------

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁶⁾ per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi, forniture e lavori: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] [] Sì [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

⁽²⁶⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 100, comma 1, lettera *b*), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura è il seguente (art. 100, comma 11, del Codice): e (per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di Euro): 1) l'operatore economico fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto (art. 103, comma 1, lett. a, del Codice) in alternativa 2) l'operatore economico possiede un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (art. 103, comma 1, lett. a, del Codice)	Fatturato globale [.....] [...] valuta [] Si [] No Indicare i parametri • [.....] • [.....] [] Si [] No Indicare il volume di affari [.....] valuta
Se le informazioni relative al fatturato globale non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
1b) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori , durante il periodo di riferimento ⁽²⁷⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]

(27) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare: e (per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro): l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (art. 103, comma 1, lett. b, del Codice)	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Indicare i lavori [.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati (art. 100, comma 11, del Codice):	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati	
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No [.....] [.....]

	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
--	--

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 70, COMMA 6, DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se la stazione appaltante o l'ente concedente ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Si [] No ⁽²⁹⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽²⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ⁽³⁰⁾

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fermo restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se la stazione appaltante o l'ente concedente hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽³¹⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽³²⁾, la stazione appaltante o l'ente concedente sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome della stazione appaltante o dell'ente concedente di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽²⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽²⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽³⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽³¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽³²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

**FAC SIMILE n. 1
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE**

(Per il Legale Rappresentante del concorrente singolo e, in caso di RTP e Consorzi Ordinari da costituire o costituiti, per tutti gli operatori economici raggruppandi/raggruppati o consorziandi/consorziati)

PARTE PRIMA – INFORMAZIONI PROCEDURA DI APPALTO

Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

OGGETTO: Procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per i "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

CUP I41B24000060005 - CIG B217AAF21F

In caso di Consorzi stabili o di Cooperative, le parti seconda e terza della presente dichiarazione devono essere compilate e firmate dal rappresentante legale del consorzio nonché dal rappresentante legale di ciascuna impresa per le quali il Consorzio concorre.

In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti (costituiti e non ancora costituiti), la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente la ATI o il Consorzio ordinario.

PARTE SECONDA – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto¹ _____, Cod. Fisc. _____,
nato a _____, il ____/____/____;
nella qualità di _____
della Società _____
con sede legale in _____
Tel _____ cell. _____
con codice fiscale n. _____
codice attività n. _____

¹ (Legale rappresentante dell'operatore economico partecipante) Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell'impresa partecipante, purché vengano riportate tutte le voci in esso contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla voce "avvertenze importanti" in calce al presente modello di istanza.

in riferimento all'affidamento della procedura in oggetto,

COMUNICA
di partecipare alla presente gara informale

in qualità di:

(barrare il caso che ricorre)

barrare il caso che ricorre)

- ☐- **imprenditore individuale** (anche artigiano e le società, anche cooperative) di cui all'art. 65, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 36/2023 (eventualmente mandatario/mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto come di seguito indicato);
- ☐- **consorzio fra società cooperative** di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 36/2023 (eventualmente mandatario/mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto come di seguito indicato);
- ☐- **consorzio tra imprese artigiane** di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 36/2023 (eventualmente mandatario/mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto come di seguito indicato);
- ☐- **consorzio stabile** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.lgs 36/2023.
- ☐- **raggruppamento temporaneo** di concorrenti, costituito dai soggetti di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) previsto dall'art. 65, comma 2, lett. e) del D.lgs n. 36/2023;
- ☐- **consorzio ordinario** di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito tra i soggetti di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) previsto dall'art. 65, comma 2, lett. f) del D.lgs n. 36/2023;

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 , in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

A INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL DGUE

DICHIARA, altresì:

- Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

1. **Che la compilazione del DGUE, parte III, Sez. A, C (limitatamente all'art. 94, comma 1, lett. b) del Codice) e D (limitatamente all'art. 94, comma 2 e 95, comma 1 del Codice) è effettuata anche in nome e per conto dei soggetti previsti dall'art. 94, comma 3, del Codice, come sotto indicati:**

1.1) PER GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

a) Dati identificativi:

Nome

Cognome

data di nascita

Luogo di nascita
Codice fiscale
Residenza

1.2) PER I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE

1.3) PER I CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE

1.4) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

1.5) PER I CONSORZI ORDINARI

Dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice per ogni Società:

Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Qualifica
Residenza

Requisiti di tutte gli operatori

Estremi Iscrizione alla C.C.I.A.A.: n. del

RIPETERE I SUDETTI DATI PER OGNI Operatore

1.6) PER I CONSORZI STABILI

Dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
Residenza

RIPETERE I SUDETTI DATI PER OGNI Operatore

2. Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 98, **comma 3, lett. b)** del D.lgs n. 36/2023, ovvero l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
3. Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 98, **comma 3, lett. c)** del D.lgs n. 50/2016, ovvero l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa
4. Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, **comma 5, lett. e)** del D.lgs n. 36/2023, ovvero "non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);

5. Dichiarare che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta il **patto di integrità** pubblicato sul sito www.aospterni.it allegato alla documentazione di gara (all n. 8) (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
8. dichiara di essere **edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante con Delibera n. 544 del 2014, pubblicato sul sito www.aospterni.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
10. dichiara l'insussistenza dell'esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della Legge 18.10.2001 n. 383 (piani individuali di emersione);
11. dichiara di non presentare offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di una A.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più A.T.I., Consorzi o Gruppi;
12. dichiara, in riferimento alla presente gara, di non avere in corso e non intendere attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
13. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della prestazione, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito;
14. dichiara di non incorrere nei divieti di cui all'articolo 68, comma 14 del D.lgs n. 36/2023;
15. dichiara di aver preso conoscenza e visione del luogo ove debbono eseguirsi i lavori, del Capitolo Speciale di Appalto, del computo metrico e di tutti gli elaborati facenti parte del progetto, della viabilità d'accesso, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, che possono influire nella esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, tali da considerare congrua l'offerta fatta e che la stessa tiene conto degli oneri e dei costi previsti per i piani di sicurezza;
16. di ritenere, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile il progetto e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo, accettando tutte le condizioni contenute nello schema di contratto, nel Capitolo Speciale di Appalto e nella documentazione tecnica ad esso allegata;
17. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito,
18. di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

19. l'indicazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio con indicazione della Partita I.V.A. e Codice Fiscale, la forma giuridica attuale, la sede e il settore di attività, il numero di fax e/o; nonché, limitatamente alle Società, la data di costituzione, il capitale sociale in Euro, la durata della Società e il contratto collettivo di lavoro applicato.
20. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica
21. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice;
21. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di Privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e, all'uopo, rende il consenso al trattamento dei dati personali, come da Modello allegato alla Lettera invito.

Timbro del professionista (singolo, associato in
ATI o consorziato in Consorzio Ordinario) o
del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative

Firma del Legale Rappresentante dell'operatore economico

Nota Bene

(1) Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., alle dichiarazioni deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore firmata dallo stesso.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

- L'operatore ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste;
 - Barrare le ipotesi che non interessano.

Allegato n. 2 lettera invito

Modello per:
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

OGGETTO: Procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per i "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

CUP I41B24000060005 - CIG B217AAF21F

DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO ALL'IMPOSTA DI BOLLO

Il sottoscritto
nato il a
C.F.....
in qualità di
dell'Impresa
con sede in
con codice fiscale n.
con partita I.V.A. n.....
tel. faxposta elettronica certificata

DICHIARA

di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 con la marca sottostante



Numero identificativo della marca da bollo:

Data _____

FIRMA

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

Da inserire in formato elettronico firmato in modo olografo, scansionato e inserito nella cartella .zip della Documentazione amministrativa.

VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO, 1 - 05100 TERNI

Allegato 3

Modello per:

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (R.T.P.)
art. 68, c. 5, D. Lgs. 36/2023)**

OGGETTO: Procedura negoziata, telematica, sotto-soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 36/2023, per i "Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni"

CUP I41B24000060005 - CIG B217AAF21F

I sottoscritti:

- _____ con sede in _____
via _____ part. IVA _____
cod. fisc. _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
_____ al n. _____
rappresentata dal Legale Rappresentante sig. _____
nato a _____ il _____
- _____ con sede in _____
via _____ part. IVA _____
cod. fisc. _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
_____ al n. _____
rappresentata dal Legale Rappresentante sig. _____
nato a _____ il _____

Premesso

1. che per la partecipazione all'appalto in oggetto e alla realizzazione dell'opera, le parti ritengono opportuna un'organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;
2. che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all'appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 68, c. 5, D.lgs 36/2023

dichiarano

1. che in caso di aggiudicazione **sarà nominato capogruppo** la ditta _____, che avrà una percentuale di partecipazione per le seguenti prestazioni _____ pari al _____ %;
2. che la ditta mandante _____ avrà una percentuale di partecipazione all'appalto nella seguente prestazione _____ pari al _____ %

3. che alla ditta indicata come futuro mandatario verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l'espletamento di tutti gli atti dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente appaltante;

conseguentemente

i suddetti operatori, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, **si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante** della Ditta capogruppo al fine di realizzare le attività previste dagli atti di gara.

Le Imprese:

Luogo, data e firma



ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'Art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni in persona del Direttore Generale, con sede legale in Via Tristano di Joannuccio, n.1 - 05100 Terni (TR), cod. fiscale/p. iva 00679270553, in qualità di Titolare del Trattamento (in seguito per brevità "Titolare")

E

[Inserire denominazione fornitore], con sede legale in via/piazza _____ n. _____, cod. fiscale/p. iva _____, in qualità Responsabile del Trattamento (in seguito per brevità "Responsabile") ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

PREMESSO CHE

- i. il Responsabile eroga i seguenti servizi professionali: [descrizione dell'oggetto del Contratto, es. "Servizi di consulenza professionale", "Assistenza e manutenzione Sistemi ICT"];
- ii. il presente documento, inclusi i suoi allegati, costituisce parte integrante del Contratto stipulato tra le Parti;
- iii. i Servizi oggetto del Contratto comportano o possono comportare il trattamento di Dati Personali, ai sensi del *Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito per brevità "Regolamento") e ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali* (in seguito per brevità "Codice");
- iv. le Parti intendono disciplinare nel presente Accordo per il Trattamento dei Dati Personali (in seguito per brevità "Accordo") le condizioni e le modalità di trattamento dei Dati Personali da parte del Responsabile derivanti dal Contratto e dalla prestazione dei Servizi e le relative responsabilità, ivi incluso l'impegno assunto dal Responsabile ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento;
- v. l'Art. 28, Par.1 del Regolamento, secondo cui *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- vi. il Responsabile dichiara e garantisce di possedere competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia;
- vii. alla luce dell'attività di istruttoria e/o di gara già svolta, sulla base delle referenze e competenze attestates dal Responsabile in termini di proprietà, risorse umane, attrezzature ed esperienza nella gestione di Servizi analoghi a quelli di cui al Contratto, nonché degli impegni contrattuali assunti dal Responsabile in tema di rispetto della

Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, il Titolare ha valutato l'idoneità del Responsabile rispetto alle garanzie richieste dalla suddetta Legislazione, con particolare riferimento alle competenze e conoscenze tecniche in riferimento alle finalità e alle modalità di trattamento dei Dati Personali, all'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative a protezione dei Dati Personali trattati, nonché a garanzia della tutela dei diritti degli Interessati al Trattamento;

- viii. in accordo a quanto definito agli Art. 28 e 29 del Regolamento, il Contratto, il presente documento e i suoi allegati, costituiscono, le istruzioni documentate iniziali del Titolare e che quest'ultimo potrà fornirne di ulteriori durante l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto;
- ix. con il presente Accordo il Titolare intende designare il Responsabile quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 28 del Regolamento, nell'esecuzione del Contratto.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le parti convengono quanto segue.

1 Disposizioni Varie

- 1.1 Nell'Accordo i seguenti termini ed espressioni avranno il significato associato a quanto di seguito riportato:

Vocabolo	Titolo
Data di Decorrenza dell'Accordo	Indica la data in cui il Titolare sottoscrive il presente Accordo con il Responsabile per la prestazione dei Servizi oggetto Contratto.
Dati Personali	Sarà interpretato in conformità alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali e includerà, a titolo puramente esemplificativo, tutti i dati forniti, archiviati, inviati, ricevuti o altrimenti elaborati, o creati dal Titolare, o dall'Utente del Titolare in relazione alla fruizione dei Servizi, nella misura in cui siano oggetto di trattamento da parte del Responsabile, sulla base del Contratto.
E-mail di notifica	Si intende l'indirizzo mail o l'indirizzo PEC a cui il Titolare intende ricevere le notifiche da parte del Responsabile. Nella fattispecie: dpo@aosppterni.it
Istruzioni	Indica le istruzioni scritte impartite dal Titolare nel Contratto e nel presente Accordo.
Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali	Indica il Regolamento, e ogni eventuale ulteriore norma e/o regolamento di attuazione emanati ai sensi del Regolamento o comunque vigenti in Italia, nonché ogni provvedimento vincolante che risulti emanato dalle autorità di controllo competenti in materia (es. Garante Per La Protezione Dei Dati Personali) e conservi efficacia vincolante (ivi inclusi i requisiti delle Autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, se applicabili e ove mantengano la propria efficacia vincolante successivamente al 25 maggio 2018).
Personale del Responsabile	Indica i dirigenti, dipendenti, consulenti e altro personale del Responsabile, con esclusione del personale dei Responsabili Ulteriori del trattamento.
Responsabile del Trattamento	Indica l'appaltatore cui il Titolare abbia appaltato contrattualmente la raccolta, l'accesso, la ricezione, la conservazione e in generale il trattamento di Dati Personali.
Richiesta	Indica una richiesta di accesso di un Interessato, una richiesta di cancellazione o correzione dei Dati Personali, o una richiesta di esercizio di uno degli altri diritti previsti dal Regolamento.
Sub-Responsabile del Trattamento	Indica qualunque subappaltatore cui il Responsabile abbia subappaltato uno qualsiasi degli obblighi assunti contrattualmente e che, nell'adempiere tali obblighi, potrebbe dover raccogliere, accedere, ricevere, conservare e in generale trattare Dati Personali.
Servizio/i	Indica il servizio o i servizi che il Titolare ha affidato al Responsabile ai sensi del Contratto.
Utente	Si intende l'eventuale fruitore finale del Servizio, Titolare del Trattamento.

Vocabolo	Titolo
Violazione della Sicurezza dei Dati Personali	Indica la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali occorsa su sistemi gestiti dal Responsabile o comunque sui quali il Responsabile abbia un controllo.

Tabella 1: Definizioni

- 1.2** Per le finalità del presente Accordo, i termini "Interessato", "Trattamento", "Titolare del Trattamento", "Responsabile del Trattamento", "Sub-Responsabile del Trattamento", "Trasferimento" e "Misure tecnico-organizzative adeguate" saranno interpretati in conformità alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile.

2 Oggetto

- 2.1** Con la sottoscrizione del presente Accordo il Titolare designa il Responsabile quale Responsabile del Trattamento in relazione alle operazioni di trattamento dei Dati Personali realizzate ai soli fini dell'esecuzione del Contratto. Tale designazione non comporta il diritto ad alcuna remunerazione integrativa rispetto al corrispettivo pattuito nel Contratto né ad alcun rimborso spese per l'adempimento di quanto previsto dal presente Accordo.
- 2.2** Il Responsabile dichiara e garantisce di possedere competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia.
- 2.3** I compiti assegnati al Responsabile sono esclusivamente quelli resi necessari dai servizi connessi all'esecuzione del Contratto.

3 Ambito e finalità dei trattamenti

- 3.1** Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi disciplinati dal Contratto. In particolare, il trattamento dei Dati Personali è così individuato di seguito.

Oggetto	<i>descrizione sommaria delle attività/servizi/forniture di cui al Contratto/Convenzione, con particolare focus sulla specifica attività che coinvolge il trattamento di dati personali</i>
Durata	<i>ad es. sino alla scadenza del/della Contratto/Convenzione</i>
Finalità	<i>ad es. esecuzione del Contratto, erogazione del servizio di assistenza e manutenzione, erogazione del servizio di verifiche di sicurezza sugli apparati ICT, ecc.</i>
Tipologia di dati personali trattati	<i>ad es. nome, cognome, e-mail, pec, indirizzi, dati giudiziari, dati relativi salute, indirizzi IP, ecc.</i>
Categorie di Interessati	<i>sempre persone fisiche, ad es.: utenti del sito web gestito dal Responsabile, cittadini fruitori di un servizio messo a disposizione dal Titolare e gestito dal Responsabile, dipendenti del Titolare di cui il Responsabile gestisce informazioni personali, ecc.</i>

Tabella 2: Ambito e finalità dei trattamenti

- 3.2** In base al seguente Accordo le attività di trattamento dei Dati Personali sono svolte dal Responsabile nei seguenti luoghi.

Luogo del trattamento (segnare con una X)		Ulteriori indicazioni	Paese
X	All'interno della Area Economica Europea	Non è richiesta alcuna ulteriore azione	<i>Indicare il paese</i>
	All'esterno dello Spazio Economico Europeo (Paesi che offrono un livello di protezione adeguato)	Art. 45 Regolamento – Non è richiesta alcuna ulteriore azione	<i>Indicare il paese</i>
	All'esterno dello Spazio Economico Europeo (Paesi che non offrono un livello di protezione adeguato)	Deve essere completato l'Annex B allegato all'Exhibit 1 (clausole contrattuali standard)	<i>Indicare il paese</i>

Tabella 3: Ambito territoriale dei trattamenti

4 Obblighi del Titolare del Trattamento

- 4.1 Il Titolare si impegna ad impartire Istruzioni conformi alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali e ad utilizzare i servizi del Responsabile in modo conforme alla stessa normativa e solo per trattare Dati Personali che siano stati raccolti in conformità alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali.
- 4.2 Il Titolare si impegna altresì ad impartire le istruzioni aggiuntive che occorranza nell'ambito delle attività di trattamento al fine di adeguarsi alla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, avendo riguardo di comunicare al Responsabile le eventuali ulteriori finalità, le modalità e le procedure per l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali, le misure tecniche ed organizzative che dovranno essere rispettate dal Responsabile, fermo restando l'obbligo in capo a quest'ultimo di adottare tutte le ulteriori misure di sicurezza necessarie ai fini del rispetto della Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali e di informare il Titolare in merito all'adozione di tali ulteriori misure.

5 Obblighi del Responsabile del Trattamento

- 5.1 Con la stipulazione del presente Accordo, il Titolare impartisce al Responsabile l'incarico di trattare i Dati Personali ai fini dell'erogazione dei Servizi disciplinati dal Contratto.
- 5.2 Nell'esecuzione di tali servizi, ai fini di un corretto trattamento dei dati personali, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle altre previsioni del presente Accordo, il Responsabile si impegna ad eseguire il trattamento dei dati personali secondo quanto di seguito riportato:
- soltanto nella misura e con le modalità necessarie, per erogare i Servizi o per adempiere opportunamente i propri obblighi previsti dal Contratto e dal presente Accordo, nonché imposti dalla legge o da un organo di vigilanza o controllo competente. In tale ultima circostanza il Responsabile ne informerà il Titolare (salvo il caso in cui ciò sia vietato dalla legge per ragioni di pubblico interesse) mediante comunicazione trasmessa all'e-mail di notifica;
 - conformandosi alle istruzioni del Titolare;
 - non effettuando copie dei dati personali diverse da quelle strettamente necessarie alla corretta esecuzione dei Servizi disciplinati dal Contratto;
 - garantendo il pieno rispetto degli obblighi di cui il Responsabile è tenuto in virtù della normativa vigente;
 - fuori dai casi strettamente necessari per l'erogazione dei Servizi, senza divulgare o rendere noti a terzi i Dati Personali e adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la massima riservatezza dei Dati Personali acquisiti e utilizzati nello svolgimento dei Servizi disciplinati dal Contratto;
 - garantendo che l'accesso ai Dati Personali da parte del Personale del Responsabile avvenga solo sulla base del principio di stretta necessità, provvedendo a individuare e istruire, anche ai fini dell'Art.32 del Regolamento, il Personale del Responsabile preposto al trattamento dei Dati Personali per le suddette finalità, impegnando gli stessi con idonei vincoli di riservatezza;
 - formando adeguatamente il Personale del Responsabile coinvolto nell'esecuzione dei Servizi fornendo loro istruzioni precise e vigilando sulla loro osservanza;

- collaborando con il Titolare per l'attuazione di qualsiasi misura tecnica o organizzativa che si renda necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali;
 - documentando la propria conformità alla normativa vigente e alle istruzioni ricevute mediante relazioni semestrali al Titolare, i cui contenuti saranno concordati tra quest'ultimo e il Responsabile stesso;
 - mantenendo e compilando un Registro dei Trattamenti Dati Personali effettuati dallo stesso, che dovrà essere reso disponibile al Titolare dietro sua richiesta;
 - informando immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione fornita da quest'ultimo determini la violazione del Regolamento o altra normativa applicabile in materia di protezione dei Dati Personali ed astenersi da qualsivoglia ulteriore attività di trattamento;
 - adottando le misure di sicurezza previste dal presente Accordo e ogni ulteriore misura che il Responsabile ritenga opportuna e necessaria in relazione alle operazioni di trattamento eseguite o da eseguirsi;
 - informando senza indugio il Titolare in caso di qualsiasi richiesta di informazione, attività ispettiva o provvedimento delle autorità in relazione ai Dati Personali e collaborare con il Titolare al fine di dare riscontro all'Autorità;
- 5.3 Il Responsabile fornirà assistenza al Titolare nell'individuazione e raccolta delle informazioni necessarie per garantire al Titolare il rispetto degli obblighi di cui agli Art. dal 32 al 36 del Regolamento.
- 5.4 Al fine di garantire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile si avvarrà di adeguati processi e di ogni altra misura tecnica idonea ad attuare le istruzioni fornite dal Responsabile, incluse:
- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti, e delle richieste di esercizio di tali diritti da parte degli Interessati relativamente ai loro Dati Personali;
 - procedure atte a garantire la gestione delle violazioni e degli incidenti di sicurezza.

6 Responsabili Ulteriori del Trattamento

- 6.1 Il Responsabile non può, ai sensi del presente Accordo, sub-appaltare o esternalizzare un qualsiasi Trattamento dei Dati Personali a qualsiasi altro soggetto, incluse le Società del Gruppo del Responsabile (di seguito, "Sub-Responsabile"), a meno che non ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- Il Responsabile abbia richiesto ed ottenuto il previo consenso scritto del Titolare;
 - prima di iniziare il trattamento dei Dati Personali, il Sub-Responsabile abbia sottoscritto un contratto con il Responsabile in cui si assume obblighi in materia di protezione dei Dati Personali che non siano meno tutelanti di quelli contenuti nel presente Accordo e prescritti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali
- 6.2 In tutti i casi, il Responsabile dovrà provvedere con la dovuta diligenza a monitorare il rispetto degli obblighi assunti dal Sub-Responsabile e resta responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi condotta del Sub-Responsabile o di altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile abbia o meno rispettato i propri obblighi.
- 6.3 In caso di violazione del presente Accordo causata dalla condotta o da azioni di un Sub-Responsabile, il Responsabile - se richiesto dal Titolare - riconosce e attribuisce al Titolare il diritto di agire sostituendosi allo stesso nel contratto con il Sub-Responsabile, così da poter esercitare tutte le azioni che riterrà necessarie al fine di salvaguardare i Dati Personali.
- 6.4 Alla data di sottoscrizione del presente Accordo il Titolare acconsente all'utilizzo dei Sub-Responsabili elencati di seguito.

Sub Responsabile	Sede e dati di contatto / Luogo del trattamento	Attività di Trattamento

Tabella 4: Elenco Sub-Responsabili

In caso di variazioni o integrazioni nella lista dei Sub-Responsabili nel corso della durata del presente Accordo, il Responsabile comunicherà, con almeno 60 giorni di anticipo, al Titolare tali variazioni con indicazione dei nominativi, luoghi e servizi offerti dal Sub-Responsabile che sono oggetto di variazione o integrazione.

Il Titolare potrà opporsi a tale affidamento mediante comunicazione da inviarsi al Responsabile entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione dandone motivata e ragionevole giustificazione. Il Responsabile farà quanto ragionevolmente possibile per proseguire la prestazione dei servizi senza l'ulteriore affidamento o con affidamento ad un Sub-Responsabile approvato dal Titolare. Ove sia dimostrata dal Responsabile l'impossibilità oggettiva di proseguire la prestazione del servizio collegato alla modifica, il Titolare avrà la facoltà di recedere dal Contratto liberamente, senza pagamento di penali, fatti salvi i rimedi di legge.

7 Violazioni di Sicurezza dei Dati (Data Breach)

7.1 Il Responsabile predisporrà una procedura di gestione di eventuali Incidenti di Sicurezza e Violazione dei dati personali (*Data Breach*), che dovrà comunicare al Titolare su richiesta dello stesso.

7.2 Qualora il Responsabile venga a conoscenza di una Violazione di Sicurezza dei Dati Personali, lo stesso:

- informa tempestivamente e comunque entro 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza il Titolare mediante comunicazione inoltrata all'e-mail di notifica anticipata, se ritenuto opportuno dal Responsabile, da comunicazione tramite canale diretto telefonico;
- adotta tutte le misure necessarie per limitare i possibili danni e la sicurezza dei Dati Personali;
- fornisce al Titolare una puntuale descrizione della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali ivi incluse le misure adottate per evitare o mitigare i potenziali rischi e le attività di coordinamento tra il Responsabile e il Titolare per la gestione della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali. La comunicazione dovrà contenere per quanto possibile:
 - I. una descrizione dettagliata della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali;
 - II. la tipologia di Dati Personali che sono stati oggetto di Violazione di Sicurezza dei Dati Personali e
 - III. l'identità di ogni soggetto interessato (o, se non è possibile, il numero approssimativo dei soggetti Interessati e dei dati personali coinvolti).

Il Responsabile deve poi comunicare al Titolare:

- il nome e i contatti del proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), o i recapiti di un altro punto di contatto attraverso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni;
- una descrizione delle probabili conseguenze della Violazione di Sicurezza dei Dati Personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione di Sicurezza dei Dati Personali, comprese quelle per mitigare i suoi possibili effetti negativi e
- non appena possibile, ogni altra informazione raccolta o resa disponibile, nonché ogni altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dal Titolare relativamente alla Violazione di Sicurezza dei Dati Personali.

Qualora il Responsabile non possa fornire con la notifica le informazioni di cui sopra, per ragioni che sfuggono alla sua sfera di controllo, le informazioni devono essere trasmesse non appena possibile;

- il Responsabile si adopererà immediatamente per indagare sulla Violazione di Sicurezza dei Dati Personali e per individuare, prevenire, limitare gli effetti negativi di tale violazione secondo gli obblighi assunti ai sensi del presente articolo, e svolgere le azioni che si rendano necessarie per porre rimedio alla Violazione stessa.

7.3 il Responsabile non deve rilasciare né pubblicare alcun comunicato stampa, avviso o relazione riguardante la Violazione di Sicurezza dei Dati Personali che riguardi il Titolare senza aver ottenuto il previo consenso scritto da

parte di quest'ultimo. Il Titolare considera confidenziali le informazioni attinenti alle eventuali Violazione di Sicurezza dei Dati Personali.

8 Assistenza A Fini Di Conformità

- 8.1 Il Responsabile presterà la massima assistenza al Titolare e coopererà nei modi di seguito indicati al fine di consentire al Titolare il rispetto degli obblighi previsti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali.
- 8.2 Il Responsabile provvederà a informare il Titolare, salvo il caso in cui ciò sia vietato dalla legge, con avviso inviato all'e-mail di notifica immediatamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi di eventuali ispezioni o richieste di informazioni presentate da Autorità di Controllo rispetto a profili che riguardano il trattamento dei Dati Personali al medesimo affidati ai sensi del Contratto e del presente Accordo.
- 8.3 Qualora, ai fini dell'evasione delle Richieste di cui ai precedenti punti, il Titolare abbia necessita di ricevere informazioni dal Responsabile circa il trattamento dei Dati Personali, il Responsabile presterà la necessaria assistenza.
- 8.4 Il Responsabile è tenuto a fornire assistenza al Titolare rendendo disponibili informazioni utili per consentire al Titolare l'effettuazione di valutazioni di impatto sulla protezione dei Dati Personali nei casi previsti dalla legge, nonché collaborare al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate per affrontare eventuali rischi identificati.
- 8.5 Il Responsabile si impegna a rendere servizi che consentano al Titolare di assolvere agli obblighi di minimizzazione del trattamento, nonché di conformarsi ai principi di privacy by design & by default.

9 Durata e cessazione

- 9.1 Il presente Accordo avrà efficacia a decorrere dalla Data di Decorrenza dell'Accordo sino alla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto.
- 9.2 Il Titolare avrà, comunque, sempre la facoltà di revocare l'incarico conferito al Responsabile ai sensi del presente Accordo dandone semplice comunicazione scritta al Responsabile stesso.

10 Disposizioni per la restituzione o la cancellazione dei dati personali

- 10.1 Alla cessazione dei Servizi, per qualunque causa intervenuta, ovvero in caso di revoca del presente Accordo, il Responsabile cesserà ogni trattamento dei Dati Personali ed altresì provvederà alle seguenti attività:
 - alla cancellazione dei Dati Personali (ivi incluse eventuali copie) dai sistemi del Responsabile o da quelli su cui lo stesso abbia controllo entro il termine previsto nel Contratto, tranne il caso in cui la conservazione dei dati da parte del Responsabile sia necessaria al fine di assolvere ad una disposizione di legge italiana o europea
 - alla distruzione di eventuali Dati Personali conservati in formato cartaceo in suo possesso, tranne il caso in cui la conservazione dei dati da parte del Responsabile sia necessaria ai fini del rispetto di norme di legge italiane o europee e
 - a mettere a disposizione del Titolare e del Titolare, se diverso dal Titolare, i Dati Personali per l'estrazione di cui al punto 10.2 per 90 giorni successivi alla cessazione del Contratto.
- 10.2 Fermo restando quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, qualora i Servizi prevedano la conservazione dei dati presso il Responsabile, il Titolare avrà diritto ad estrarre i Dati Personali, alla cessazione del Servizio, per un periodo di 90 giorni dalla data di cessazione del Contratto. In alternativa, la restituzione di tali dati, documenti e/o

contenuti potrà essere richiesta dal Titolare attraverso modalità di consegna automatizzata da concordare ovvero su appositi supporti ottici.

11 Responsabilità

- 11.1 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Responsabile sarà tenuto a risarcire il Titolare in caso di violazione del presente Accordo.
- 11.2 Il Responsabile si impegna a tenere integralmente indenne, manlevare e risarcire il Titolare per ogni danno dallo stesso subito in conseguenza di un inadempimento imputabile al Responsabile nonché ai suoi dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e dei Sub-Responsabili individuati dal Responsabile, relativo agli obblighi gravanti su quest'ultimo in materia di protezione dei Dati Personali.
- 11.3 Il Responsabile riconosce e accetta che nei casi in cui sia riconosciuta la corresponsabilità del Titolare e del Responsabile in relazione a violazioni della Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali, in relazione all'esecuzione delle operazioni di trattamento di cui al presente Accordo, il Titolare potrà rivalersi pro-quota, ex art. 82 (5) GDPR, sul Responsabile qualora sia destinataria di provvedimenti sanzionatori e/o risarcitori da parte dell'autorità.
- 11.4 Il Titolare ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 CC mediante invio di comunicazione scritta al Responsabile, a mezzo di raccomandata a/r e/o mezzo equipollente, in caso di violazione delle Misure di Sicurezza e degli ulteriori obblighi derivanti dalla Legislazione in materia di Protezione dei Dati Personali come previsto nel presente Accordo. E fatto altresì salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal Titolare.

12 Disposizioni Varie

- 12.1 Il presente Accordo sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti, in qualsiasi forma, in relazione al trattamento dei Dati Personali oggetto del presente Accordo finalizzato alla fornitura dei Servizi.
- 12.2 Il presente Accordo potrà essere modificato dal Titolare dandone comunicazione scritta al Responsabile. In tal caso, il Responsabile avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Titolare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Titolare. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Responsabile, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al presente Accordo si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti.
- 12.3 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo. Qualora vi sia incongruenza tra i termini dell'Accordo e una qualsiasi delle previsioni contrattuali di cui al Contratto, prevarrà quanto indicato nel presente Accordo.

Luogo e Data: Terni, 10/11/2023

Titolare del Trattamento

Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni

Il Legale Rappresentante

Firma

Responsabile del Trattamento

Ragione Sociale

Il Legale Rappresentante

Firma

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., il Responsabile approva specificatamente le seguenti disposizioni: articolo 6 (Responsabili Ulteriori del Trattamento), 11 (limitazioni al trasferimento di Dati Personali al di fuori dello spazio economico europeo), 14 (durata e cessazione), 16 (responsabilità) 17.2 (modifica unilaterale).

Luogo e Data: Terni, 10/11/2023

Titolare del Trattamento

Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni

Il Legale Rappresentante

Firma

Responsabile del Trattamento

Ragione Sociale

Il Legale Rappresentante

Firma

13 Allegato A - Misure di Sicurezza

Il Responsabile adotta misure tecniche e organizzative appropriate per evitare il trattamento illecito o non autorizzato dei dati personali, nonché contro la perdita e la distruzione accidentale o il danneggiamento dei dati Personali. Le misure adottate tengono conto della tecnologia disponibile e garantiscono un livello di sicurezza proporzionato al danno che potrebbe derivare da una violazione della sicurezza, come anche alla natura dei dati personali da proteggere.

Qualora il Responsabile eroghi servizi informativi, tra cui:

- gestione di infrastrutture Cloud;
- gestioni infrastrutture in facility management (compresi servizi IaaS, Housing, Hosting e Storage);
- attività di manutenzione e di assistenza;

o comunque laddove risulti applicabile in ragione dello specifico Servizio prestato dal Responsabile, il Responsabile sarà tenuto ad implementare anche le misure di sicurezza di seguito considerate.

1. Misure di sicurezza Tecniche e Organizzative

Ambito	Misura di Sicurezza
<i>Policy e Disciplinari utenti</i>	Il Responsabile applica dettagliate policy e disciplinari, ai quali tutta l'utenza con accesso ai sistemi informativi ha l'obbligo di conformarsi, finalizzate a garantire comportamenti idonei ad assicurare il rispetto dei principi di riservatezza, disponibilità ed integrità dei dati personali nell'utilizzo delle risorse informatiche.
<i>Autorizzazione accessi logici</i>	Il Responsabile definisce i profili di accesso nel rispetto dei least privilege necessari all'esecuzione delle mansioni assegnate. I profili di autorizzazione sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati personali necessari per effettuare le operazioni di trattamento. Tali profili sono oggetto di controlli periodici finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili attribuiti.
<i>Change Management</i>	Il Responsabile ha adottato una specifica procedura mediante la quale regola il processo di Change Management in considerazione dell'introduzione di eventuali innovazioni tecnologiche o cambiamenti della propria impostazione e della propria struttura organizzativa.
<i>Incident Management</i>	Il Responsabile ha posto in essere una specifica procedura di Incident Management allo scopo di garantire il ripristino delle normali operazioni di servizio nel più breve tempo possibile, garantendo il mantenimento dei livelli migliori di servizio.
<i>Data Breach</i>	Il Responsabile ha implementato un'apposita procedura finalizzata alla gestione degli eventi e degli incidenti con un potenziale impatto sui dati personali che definisce ruoli e responsabilità, il processo di rilevazione (presunto o accertato), l'applicazione delle azioni di contrasto, la risposta e il contenimento dell'incidente/violazione nonché le modalità attraverso le quali effettuare tempestivamente le comunicazioni delle violazioni di dati personali al Titolare.
<i>Formazione</i>	Il Responsabile eroga periodicamente ai propri utenti coinvolti nelle attività di assistenza tecnica corsi di formazione sul corretto trattamento dei dati personali.
<i>Riservatezza del personale</i>	Il Responsabile deve garantire che tutti i dipendenti comprendano le proprie responsabilità e obblighi relativi al trattamento dei dati personali. Ruoli e responsabilità devono essere chiaramente comunicati durante il processo di pre-assunzione e/o di assunzione.
<i>Capacity planning</i>	Il Responsabile ha posto in essere un processo operativo per il riesame periodico delle prestazioni e delle capacità delle risorse IT organizzato con l'obiettivo di garantire performance idonee alle esigenze e alla continuità del servizio gestito. Il processo include la previsione delle esigenze future in base al carico di lavoro e alla necessità di storage dei dati.
<i>Hardening</i>	Sono operative apposite attività di hardening finalizzate a prevenire il verificarsi di incidenti di sicurezza minimizzando le debolezze architetturali dei sistemi operativi, delle applicazioni e degli apparati di rete considerando - in particolare - la diminuzione dei rischi connessi alle vulnerabilità di sistema, la diminuzione dei rischi connessi al contesto applicativo presente sui sistemi e l'aumento dei livelli di protezione dei servizi erogati dai sistemi stessi.
<i>Patch Management</i>	È gestito un apposito processo di patch management finalizzato a garantire il costante aggiornamento dei sistemi al fine di prevenirne le vulnerabilità e a correggerne i difetti.
<i>Firewall, IDPS</i>	È gestito un apposito processo di patch management finalizzato a garantire il costante aggiornamento dei sistemi al fine di prevenirne le vulnerabilità e a correggerne i difetti.
<i>Protection from malware</i>	I sistemi sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici aggiornati con cadenza periodica (almeno ogni sei mesi). Sono in uso strumenti antivirus mantenuti costantemente aggiornati.
<i>Sicurezza linee di comunicazione</i>	Per quanto di propria competenza, sono adottati dal Responsabile protocolli di comunicazione sicuri e in linea con quanto la tecnologia rende disponibile, tali da garantire la sicurezza nella trasmissione dei dati e nel processo di autenticazione.
<i>Protezione fisica Data Center</i>	L'accesso fisico al Data Center è consentito esclusivamente al personale autorizzato secondo le modalità disciplinate in un'apposita procedura. Eventuali visitatori o soggetti esterni che dovessero avere necessità di accesso alle aree del Data Center, qualora autorizzati all'ingresso temporaneo, sono accompagnati durante l'intera visita da parte di personale dotato di autorizzazione permanente.

Ambito	Misura di Sicurezza
	Gli accessi ai locali interni ove risiedono i sistemi sono sottoposti a misure di sicurezza maggiormente restrittive nonché registrati e conservati in un log dedicato consultabile dal personale di controllo autorizzato. La sicurezza perimetrale e garantita da sistemi di allarme configurati in relazione alle caratteristiche delle infrastrutture e da sistemi di videosorveglianza monitorati. I locali interni sono dotati di idonee misure di sicurezza ambientale (impianti antincendio, doppi quadri elettrici, impianti di condizionamento ridondati, sistemi UPS/gruppi elettrogeni per la continuità della fornitura di energia agli impianti, linee di comunicazione ridondate, etc.). Tutti gli impianti e i mezzi tecnici sono sottoposti a regolari e periodiche manutenzioni effettuate da ditte specializzate. I locali sono conformati al disposto del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - e successive modifiche ed integrazioni.
Credenziali di autenticazione	I sistemi sono configurati con modalità idonee a consentire l'accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione, che ne consentono la loro univoca identificazione, finalizzate al superamento di una procedura di autenticazione. Le stesse possono consistere in un codice associato a una parola chiave, riservata e conosciuta unicamente dal soggetto o in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dello stesso, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave.
Parola chiave	Relativamente alle caratteristiche di base ovvero, obbligo di modifica al primo accesso, lunghezza minima, assenza di elementi riconducibili agevolmente al soggetto, regole di complessità, scadenza, history, valutazione contestuale della robustezza, visualizzazione e archiviazione, la parola chiave è gestita conformemente alle best practice. Ai soggetti ai quali sono attribuite le credenziali sono fornite puntuali istruzioni in relazione alle modalità da adottare per assicurarne la segretezza.
Strong Authentication	Per quanto di competenza del Responsabile, ove sono trattati dati personali rilevanti in relazione ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e/o ove le caratteristiche dei profili di autorizzazione sono di alto livello (a titolo puramente esemplificativo full rights) sono adottate tecniche di strong authentication idonee ad assicurare l'accesso esclusivamente al personale preposto all'esercizio di tali mansioni.
Logging	I sistemi sono configurati con modalità che consentono il tracciamento degli accessi, e ove appropriato delle attività svolte, in capo alle diverse tipologie di utenze tecniche protetti da adeguate misure di sicurezza che ne garantiscono l'integrità.
Continuità operativa	Ove gli accordi contrattuali lo prevedono, sono adottate misure idonee per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi, compatibili con i diritti degli Interessati. A garanzia del corretto funzionamento ed efficacia dei processi di backup in termini di integrità e disponibilità delle copie realizzate, vengono eseguiti appositi test di ripristino con frequenza stabilita in relazione alla rilevanza dei dati (generalmente trimestralmente). Qualora disciplinato dagli accordi contrattuali e posto in uso un piano di continuità operativa integrato, ove necessario, con il piano di disaster recovery essi garantiscono la disponibilità e l'accesso ai sistemi anche nel caso di eventi negativi di portata rilevante che dovessero perdurare nel tempo. In relazione a tale piano sono effettuate prove annuali i cui risultati sono resi disponibili al Titolare.
Amministratori di Sistema	Relativamente a tutti gli utenti che operano in qualità di Amministratori di Sistema, il cui elenco è mantenuto aggiornato dal Responsabile e reso disponibile al Titolare, e le cui funzioni attribuite sono opportunamente definite in appositi atti di nomina, è gestito un sistema di log management finalizzato al puntuale tracciamento delle attività svolte ed alla conservazione di tali dati con modalità inalterabili idonee a consentirne ex post il monitoraggio. L'operato degli Amministratori di Sistema è sottoposto ad attività di verifica in modo da controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previsti dalle norme vigenti.
Vulnerability Assessment & Penetration Test	Il Responsabile effettua periodicamente attività di analisi delle vulnerabilità finalizzate a rilevare lo stato di esposizione alle vulnerabilità note, sia in relazione agli ambiti infrastrutturali sia a quelli applicativi, considerando i sistemi in esercizio o in fase di sviluppo. Ove ritenuto appropriato in relazione ai potenziali rischi identificati, tali verifiche sono integrate periodicamente con apposite tecniche di Penetration Test, mediante simulazioni di intrusione che utilizzano diversi scenari di attacco, con l'obiettivo di verificare il livello di sicurezza di applicazioni/sistemi/reti attraverso attività che mirano a sfruttare le vulnerabilità rilevate per eludere i meccanismi di sicurezza fisica / logica ed avere accesso agli stessi. I risultati delle verifiche, resi disponibili previa richiesta al Titolare, sono puntualmente e dettagliatamente esaminati per identificare e realizzare le azioni di miglioramento necessarie a garantire l'elevato livello di sicurezza richiesto.
Application lifecycle security	Durante lo sviluppo del ciclo di vita devono essere seguite le migliori best practices, i framework o gli standard di sviluppo sicuri riconosciuti. Devono essere definiti requisiti di sicurezza specifici durante le prime fasi dello sviluppo del software. Devono essere adottate specifiche tecnologie e tecniche atte a supportare la privacy e la protezione dei dati in linea con i requisiti di sicurezza richiesti. È necessario seguire standard e buone pratiche di programmazione sicura del software. Durante lo sviluppo delle application, devono essere eseguiti test e validazioni sui requisiti di sicurezza preordinati.

Tabella 5: Misure di Sicurezza

3. Interventi di manutenzione e assistenza e attività di migrazione dati

Interventi di assistenza

- a) Il Responsabile ha adottato un'apposita procedura che regola la gestione degli interventi di assistenza allo scopo di garantire l'esecuzione delle sole attività previste contrattualmente e impedire il trattamento eccessivo di dati personali la cui titolarità è in capo al Cliente o all'Utente Finale. Tale procedura disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:
 - le competenze e responsabilità per l'attivazione delle utenze tecniche che devono eseguire l'intervento e le relative modalità di autenticazione da adottare
 - il collegamento per il tramite di canali sicuri idonei alla tipologia di dati trattati
 - le modalità di disattivazione delle credenziali relative alle utenze tecniche alla chiusura delle attività
 - la conservazione dei dati esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'individuazione e soluzione del problema e l'eliminazione di qualsiasi copia, compresi i report elettronici o cartacei prodotti
 - le responsabilità relative alle attività di monitoraggio in relazione agli interventi effettuati.
 - Il Responsabile ha posto in essere specifiche procedure operative e modalità di autenticazione idonee ad assicurare che gli interventi effettuati siano sempre riconducibili, anche ex-post, ad un soggetto specifico univocamente identificato e autorizzato all'esecuzione dell'intervento.
- b) Nel caso in cui, ai fini della risoluzione del problema, si rende necessario acquisire la base dati del Cliente per effettuare le attività di analisi, previa formale autorizzazione del Cliente acquisita e messa agli atti, il Responsabile:
 - si avvale esclusivamente di canali sicuri e protetti, in linea con quanto la tecnologia rende disponibile
 - in presenza dei dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR o art. 10 o - comunque - di dati che potenzialmente presentano rischi in relazione ai diritti e le libertà delle persone fisiche, acquisisce la base dati esclusivamente a seguito di cifratura della stessa applicando algoritmi idonei ad assicurare un adeguato livello di protezione anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la stessa dovesse venire in possesso a soggetti non autorizzati ad accedervi
 - ripristina la base dati in un ambiente dedicato, dotato di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e, comunque, non inferiori a quelle poste in essere dal Cliente nell'utilizzo dei dati in ambiente di produzione
 - attribuisce l'accesso a tali dati al solo personale preposto alla soluzione della problematica
 - conserva i dati acquisiti per il solo tempo necessario all'individuazione e soluzione del problema eliminando sia la base dati sia i report elettronici o cartacei prodotti al completamento delle attività.

4. Attività di migrazione dati

Pur considerando un elapsed time ragionevolmente più lungo, le misure di sicurezza applicate dal Responsabile in relazione alle attività di migrazione dei dati sono analoghe a quelle relative all'acquisizione della base dati per la risoluzione dei problemi. Nella sostanza:

- a) nella trasmissione dei dati utilizzo di canali sicuri e protetti, in linea con quanto la tecnologia rende disponibile
- b) in presenza dei dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR o art. 10 o, comunque, di dati che potenzialmente presentano rischi in relazione ai diritti e le libertà delle persone fisiche, trasmissione delle base dati esclusivamente a seguito di cifratura delle stesse applicando algoritmi idonei ad assicurare un adeguato livello di protezione anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le stesse dovessero venire in possesso a soggetti non autorizzati ad accedervi
- c) utilizzo delle base dati contenenti dati effettivi in ambiente dedicato, dotato di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e, comunque, non inferiori a quelle poste in essere dal Cliente nell'utilizzo dei dati in ambiente di produzione. Ciò, in particolare, con riferimento all'ambiente predisposto per le attività di collaudo esteso, per definizione, all'intera base dati
- d) configurazione dei profili di accesso a tali ambienti al solo personale preposto alla gestione delle attività di migrazione compreso il test ed il collaudo. Ove richiesto tali profili sono estesi anche al personale del Cliente. Qualora presenti, gli accessi da remoto avvengono sempre mediante l'utilizzo di canali sicuri (HTTPS o TLS)

- e) esecuzione delle attività di test delle procedure mediante l'utilizzo dei dati personali quantitativamente strettamente necessari alla verifica delle funzionalità implementate
- f) conservazione dei dati esclusivamente fino al buon fine del completamento delle attività di verifica ed alla conseguente consegna, approvazione e accettazione da Parte del Cliente.

In generale, in relazione all'uso dei dati del Cliente per interventi di manutenzione, assistenza o migrazione dati, il Responsabile adotta un'apposita policy di comportamento resa disponibile al personale del Titolare e al Cliente stesso.

14 Allegato B - Clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del Regolamento (UE) 679/2016

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a. Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)¹ in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo. b) Le parti:
 - i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «esportatore») e
 - ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall'esportatore, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità anch'essa parte delle presenti clausole, elencate nell'allegato I.A. (di seguito «importatore»)
- b. hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»)
- c. Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato all'allegato I.B.
- d. L'appendice delle presenti clausole contenente gli allegati ivi menzionati costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 2

Effetto e invariabilità delle clausole

- a. Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli Interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate, tranne per selezionare il modulo o i moduli appropriati o per aggiungere o aggiornare informazioni nell'appendice. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli Interessati.
- b. Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

¹ Qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento soggetto al regolamento (UE) 2016/679 che agisce per conto di un'istituzione o di un organo dell'Unione in qualità di titolare del trattamento, l'utilizzo delle presenti clausole quando è fatto ricorso a un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile del trattamento) non soggetto al regolamento (UE) 2016/679 garantisce anche il rispetto dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), nella misura in cui le presenti clausole e gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 sono allineati. Si tratta, in particolare, del caso in cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si basano sulle clausole contrattuali tipo incluse nella decisione 2021/915.

Clausola 3

Terzi beneficiari

- a. Gli Interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:
 - i) clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7
 - ii) clausola 8 - modulo uno: clausola 8.5, lettera e), e clausola 8.9, lettera b) modulo due: clausola 8.1, lettera b), clausola 8.9, lettere a), c), d) ed e) modulo tre: clausola 8.1, lettere a), c) e d), e clausola 8.9, lettere a), c), d), e), f) e g) modulo quattro: clausola 8.1, lettera b), e clausola 8.3, lettera b)
 - iii) clausola 9 - modulo due: clausola 9, lettere a), c), d) ed e) modulo tre: clausola 9, lettere a), c), d) ed e)
 - iv) clausola 12 - modulo uno: clausola 12, lettere a) e d) moduli due e tre: clausola 12, lettere a), d) e f)
 - v) clausola 13
 - vi) clausola 15.1, lettere c), d) ed e)
 - vii) clausola 16, lettera e)
 - viii) clausola 18 - moduli uno, due e tre: clausola 18, lettere a) e b) modulo quattro: clausola 18.
- b. La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli Interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4

Interpretazione

- a. Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.
- b. Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
- c. Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 5

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 6

Descrizione dei trasferimenti

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'allegato I.B.

Clausola 7 — Facoltativa

Clausola di adesione successiva

- a. Un'entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando l'appendice e firmando l'allegato I.A.
- b. Una volta compilata l'appendice e firmato l'allegato I.A, l'entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.A.
- c. L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II — OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 8

Garanzie in materia di protezione dei dati

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

8.1. Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B. Può trattare i dati personali per un'altra finalità soltanto:

- a. se ha ottenuto il consenso preliminare dell'interessato
- b. se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari o
- c. se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

8.2. Trasparenza

- a. Per consentire agli Interessati di esercitare effettivamente i propri diritti in conformità della clausola 10, l'importatore li informa, direttamente o tramite l'esportatore, circa:
 - i) la sua identità e i suoi dati di contatto
 - ii) le categorie di dati personali trattati
 - iii) il diritto di ottenere una copia delle presenti clausole
 - iv) qualora intenda trasferire successivamente i dati personali a terzi, il destinatario o le categorie di destinatari (ove opportuno al fine di fornire informazioni significative), la finalità del trasferimento successivo e il motivo dello stesso in conformità della clausola 8.7.
- d. La lettera a) non si applica se l'interessato dispone già delle informazioni, anche quando tali informazioni sono già state fornite dall'esportatore, o se la comunicazione delle informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato per l'importatore. In quest'ultimo caso l'importatore, per quanto possibile, rende pubbliche le informazioni.
- e. Su richiesta, le parti mettono gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice da loro compilata. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, le parti possono espungere informazioni dall'appendice prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte.
- f. Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

8.3. Esattezza e minimizzazione dei dati

- a. Ciascuna parte provvede affinché i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati. L'importatore adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
- b. Se una parte viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito o ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'altra parte.
- c. L'importatore provvede affinché i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

8.3 Limitazione della conservazione

L'importatore conserva i dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Mette in atto misure tecniche o organizzative adeguate per garantire il rispetto di tale obbligo, compresa la cancellazione o l'anonimizzazione² dei dati e di tutti i backup alla fine del periodo di conservazione.

8.4 Sicurezza del trattamento

- a. L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, essi tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.
- b. Le parti concordano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.
- c. L'importatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- d. In caso di una violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
- e. In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'importatore informa l'esportatore e l'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13 senza ingiustificato ritardo. Tale notifica contiene i) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), ii) le sue probabili conseguenze, iii) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione e iv) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni. Nella misura in cui non gli sia possibile fornire le informazioni contestualmente, l'importatore può fornirle in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
- f. In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'importatore informa senza ingiustificato ritardo gli Interessati della violazione dei dati personali e della sua natura, se necessario in cooperazione con l'esportatore, unitamente alle informazioni di cui alla lettera e), punti da ii) a iv), a meno che l'importatore abbia attuato misure volte a ridurre in modo significativo il rischio per i diritti o le libertà delle persone fisiche o che la notifica implichi uno sforzo sproporzionato. In quest'ultimo caso, l'importatore effettua una comunicazione pubblica o adotta misure analoghe per informare il pubblico della violazione dei dati personali.
- g. L'importatore documenta tutte le circostanze pertinenti relative alla violazione dei dati personali, comprese le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, e ne tiene un registro.

8.6. Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari adeguate alla natura specifica dei dati e ai rischi connessi. Ciò può includere limitazioni del personale autorizzato ad accedere ai dati personali, misure di sicurezza supplementari (quali la pseudonimizzazione) e/o limitazioni aggiuntive all'ulteriore divulgazione.

² Questo richiede di rendere anonimi i dati in modo tale che la persona non sia più identificabile da nessuno, in linea con il considerando 26 del regolamento (UE) 2016/679, e che tale processo sia irreversibile.

8.7. Trasferimenti successivi

L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea³ (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato. Altrimenti, il trasferimento successivo da parte dell'importatore può aver luogo solo se:

- i) è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo
- ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione
- iii) il terzo stipula uno strumento vincolante con l'importatore che garantisce lo stesso livello di protezione dei dati previsto dalle presenti clausole e l'importatore fornisce una copia di tali garanzie all'esportatore
- iv) il trasferimento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari
- v) il trasferimento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, o
- vi) qualora non ricorra nessuna delle altre condizioni, l'importatore ha ottenuto il consenso esplicito dell'interessato al trasferimento successivo in una situazione specifica, dopo averlo informato delle sue finalità, dell'identità del destinatario e dei possibili rischi di siffatto trasferimento per l'interessato dovuti alla mancanza di garanzie adeguate in materia di protezione dei dati. In tal caso, l'importatore informa l'esportatore e, su richiesta di quest'ultimo, gli trasmette copia delle informazioni fornite all'interessato.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.8. Trattamento sotto l'autorità dell'importatore

L'importatore provvede affinché chiunque agisca sotto la sua autorità, compreso un responsabile del trattamento, tratti i dati soltanto su sua istruzione.

8.9. Documentazione e rispetto

- a. Ciascuna parte deve essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi che le incombono a norma delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità.
- b. Su richiesta, l'importatore mette tale documentazione a disposizione dell'autorità di controllo competente.

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

8.1. Istruzioni

- a. L'importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'esportatore può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto.
- b. L'importatore informa immediatamente l'esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni.

8.2. Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni dell'esportatore.

³ L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

8.3. Trasparenza

In richiesta l'esportatore mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice compilata dalle parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, comprese le misure descritte nell'allegato II e i dati personali, l'esportatore può espungere informazioni dall'appendice delle presenti clausole prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte. Questa clausola lascia impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

8.4. Esattezza

Se l'importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'esportatore. In tal caso, l'importatore coopera con l'esportatore per cancellarli o rettificarli.

8.5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

L'importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'importatore, a scelta dell'esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l'importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l'esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a).

8.6. Sicurezza del trattamento

- a. L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore. Nell'adempiere all'obbligo ai sensi del presente paragrafo, l'importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.
- a. L'importatore concede l'accesso ai dati personali ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- b. In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore informa l'esportatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c. L'importatore coopera con l'esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica all'autorità di controllo competente e agli Interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore.

8.7. Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all'allegato I.B.

8.8. Trasferimenti successivi

L'importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea⁴ (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.

- i) il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo
- ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione
- iii) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari o
- iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.9. Documentazione e rispetto

- a. L'importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore relative al trattamento a norma delle presenti clausole.
- b. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell'esportatore.
- c. L'importatore mette a disposizione dell'esportatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole e, su richiesta dell'esportatore, consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, l'esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell'importatore.
- d. L'esportatore può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell'importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e. Le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

8.1. Istruzioni

⁴ L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

- a. L'esportatore informa l'importatore del fatto che agisce in qualità di responsabile del trattamento seguendo le istruzioni del o dei titolari del trattamento, che mette a disposizione dell'importatore prima del trattamento.
- b. L'importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, quale comunicatagli dall'esportatore, e su qualunque istruzione documentata aggiuntiva dell'esportatore. Tali istruzioni aggiuntive non devono essere in contrasto con le istruzioni del titolare del trattamento. Il titolare del trattamento o l'esportatore può impartire ulteriori istruzioni documentate in merito al trattamento dei dati per tutta la durata del contratto.
- c. L'importatore informa immediatamente l'esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni. Qualora l'importatore non sia in grado di seguire le istruzioni del titolare del trattamento, l'esportatore ne dà immediatamente notifica al titolare del trattamento.
- d. L'esportatore garantisce di aver imposto all'importatore gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri tra il titolare del trattamento e l'esportatore⁵.

8.2. Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui all'allegato I.B, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento, quali comunicategli dall'esportatore, o dell'esportatore.

8.3. Trasparenza

Su richiesta, l'esportatore mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia delle presenti clausole, compresa l'appendice compilata dalle parti. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, le parti possono espungere informazioni dall'appendice prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte.

8.4. Esattezza

Se l'importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'esportatore. In tal caso, l'importatore coopera con l'esportatore per rettificarli o cancellarli.

8.5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

L'importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato I.B. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'importatore, a scelta dell'esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica all'esportatore di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l'importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l'esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a).

8.6. Sicurezza del trattamento

- a. L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, essi tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico

⁵ Cfr. l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e, qualora il titolare del trattamento sia un'istituzione o un organo dell'UE, l'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725

restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore o del titolare del trattamento. Nell'adempiere all'obbligo ai sensi del presente paragrafo, l'importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato II. L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.

- b. L'importatore concede l'accesso ai dati ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- c. In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore informa l'esportatore e, ove opportuno e fattibile, il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di Interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
- d. L'importatore coopera con l'esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica al titolare del trattamento affinché quest'ultimo possa a sua volta dare notifica all'autorità di controllo competente e agli Interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore.

8.7. Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui all'allegato I.B.

8.8. Trasferimenti successivi

L'importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, quale comunicatagli dall'esportatore. L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea⁶ (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.

- i) il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo
- ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679
- iii) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari o
- iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.9. Documentazione e rispetto

- a. L'importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore o del titolare del trattamento relative al trattamento a norma delle presenti clausole.
- b. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto del titolare del trattamento.

⁶ L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

- c. L'importatore mette tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole a disposizione dell'esportatore, che le fornisce al titolare del trattamento.
- d. L'importatore consente e contribuisce alle attività di revisione dell'esportatore delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Lo stesso vale qualora l'esportatore richieda che sia effettuata un'attività di revisione su istruzione del titolare del trattamento. Nel decidere in merito a un'attività di revisione, l'esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell'importatore.
- e. Qualora l'attività di revisione sia effettuata su istruzione del titolare del trattamento, l'esportatore ne mette i risultati a disposizione del titolare del trattamento.
- f. L'esportatore può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell'importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- g. Le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento

8.1. Istruzioni

- a. L'esportatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'importatore, che agisce in qualità di titolare del trattamento.
- b. L'esportatore informa immediatamente l'importatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni, compreso qualora tali istruzioni violino il regolamento (UE) 2016/679 o altra legislazione dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati.
- c. L'importatore si astiene da qualunque azione che impedisca all'esportatore di adempiere ai propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, anche nel contesto di un sub-trattamento o per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti.
- d. Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'esportatore, a scelta dell'importatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'importatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'importatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti.

8.2. Sicurezza del trattamento

- a. Le parti mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, anche durante la trasmissione, e la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura dei dati personali⁷, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli Interessati e, in particolare, prendono in considerazione la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.
- b. L'esportatore assiste l'importatore nel garantire un'adeguata sicurezza dei dati conformemente alla lettera a). In caso di violazione dei dati personali trattati dall'esportatore a norma delle presenti clausole, l'esportatore informa l'importatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione e assiste l'importatore nel porvi rimedio.
- c. L'esportatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

8.3. Documentazione e rispetto

- a. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

⁷ Compreso il fatto che il trasferimento e l'ulteriore trattamento riguardino o meno dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati.

- b. L'esportatore mette a disposizione dell'importatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole, e consente e contribuisce alle attività di revisione.

Clausola 9

Ricorso a sub-responsabili del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

- a. **AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE** L'importatore ha l'autorizzazione generale dell'esportatore per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. L'importatore informa specificamente per iscritto l'esportatore di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub- responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 45 giorni, dando così all'esportatore tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. L'importatore fornisce all'esportatore le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- b. Qualora l'importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell'esportatore), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l'importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli Interessati⁸. Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L'importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l'importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole.
- c. Su richiesta dell'esportatore, l'importatore gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d. L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore dell'adempimento degli obblighi del sub- responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l'importatore. L'importatore notifica all'esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.
- e. L'importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. **AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE** L'importatore ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. L'importatore informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 45 giorni, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. L'importatore fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione. L'importatore informa l'esportatore del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento.
- b. Qualora l'importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l'importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli Interessati⁹. Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L'importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l'importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole.
- c. Su richiesta dell'esportatore o del titolare del trattamento, l'importatore fornisce copia del contratto stipulato con il sub- responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali

⁸ Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che aderisce alle presenti clausole secondo il modulo appropriato, conformemente alla clausola 7.

⁹ Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che aderisce alle presenti clausole secondo il modulo appropriato, conformemente alla clausola 7.

o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

- d. L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore dell'adempimento degli obblighi del sub- responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l'importatore. L'importatore notifica all'esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.
- e. L'importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Clausola 10

Diritti dell'interessato

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

- a. L'importatore, se del caso con l'assistenza dell'esportatore, tratta qualunque richiesta di informazioni e richiesta ricevute da un interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti in virtù delle presenti clausole senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazioni o richiesta¹⁰. L'importatore adotta misure adeguate per agevolare tali richieste di informazioni, richieste e l'esercizio dei diritti dell'interessato. Tutte le informazioni fornite all'interessato sono in forma intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
- b. In particolare, su richiesta dell'interessato, e gratuitamente, l'importatore:
 - i) conferma all'interessato se i dati personali che lo riguardano sono o meno oggetto di trattamento e, in caso affermativo, fornisce una copia di tali dati e le informazioni di cui all'allegato I se i dati personali sono stati o saranno oggetto di un trasferimento successivo, fornisce informazioni circa i destinatari o le categorie di destinatari (se del caso al fine di fornire informazioni significative) a cui i dati personali sono stati o saranno trasferiti, la finalità di tali trasferimenti successivi e il loro motivo in conformità della clausola 8.7 e fornisce informazioni sul diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo conformemente alla clausola 12, lettera c), punto i)
 - ii) rettifica i dati inesatti o incompleti dell'interessato
 - iii) cancella i dati personali dell'interessato se tali dati sono o sono stati trattati in violazione di una delle presenti clausole, garantendo i diritti del terzo beneficiario, o se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento.
- c. Qualora l'importatore tratti i dati personali per finalità di marketing diretto, cessa il trattamento per tali finalità se l'interessato vi si oppone.
- d. L'importatore non prende alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti (di seguito «decisione automatizzata»), che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo con il consenso esplicito dell'interessato o se autorizzato in tal senso dalla legislazione del paese di destinazione, a condizione che tale legislazione preveda misure adeguate a tutela dei diritti e dei legittimi interessi dell'interessato. In tal caso l'importatore, se necessario in cooperazione con l'esportatore:
 - i) informa l'interessato della prevista decisione automatizzata, delle conseguenze previste e della logica utilizzata e
 - ii) attua garanzie adeguate, consentendo almeno all'interessato di contestare la decisione, esprimere la propria opinione e ottenere il riesame da parte di un essere umano.
- e. Qualora le richieste dell'interessato siano eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'importatore può addebitare un contributo spese ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi dell'accoglimento della richiesta o rifiutarsi di soddisfare la richiesta.
- f. L'importatore può rifiutare la richiesta dell'interessato se tale rifiuto è consentito dalla legislazione del paese di destinazione ed è necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

¹⁰ Tale termine può essere prorogato al massimo di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste. L'importatore informa debitamente e prontamente l'interessato di tale proroga.

- g. Se l'importatore intende rifiutare la richiesta dell'interessato, informa quest'ultimo dei motivi del rifiuto e della possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e/o di proporre ricorso giurisdizionale.

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

- a. L'importatore notifica prontamente all'esportatore qualunque richiesta ricevuta da un interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dall'esportatore.
- b. L'importatore assiste l'esportatore nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679. A tale riguardo, le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l'assistenza, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.
- c. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l'importatore si attiene alle istruzioni dell'esportatore.

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. L'importatore notifica prontamente all'esportatore e, se del caso, al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta da un interessato, senza rispondere a tale richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b. L'importatore assiste, se del caso in cooperazione con l'esportatore, il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli Interessati per l'esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso. A tale riguardo, le parti stabiliscono nell'allegato II le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l'assistenza, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.
- c. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l'importatore si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento comunicate dall'esportatore.

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento

Le parti dovrebbero prestarsi reciproca assistenza nel rispondere alle richieste di informazioni e alle richieste presentate dagli Interessati a norma della legislazione locale applicabile all'importatore o, per il trattamento dei dati da parte dell'esportatore nell'UE, a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 11

Ricorso

- a. L'importatore informa gli Interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. In caso di controversia tra un interessato e una delle parti sul rispetto delle presenti clausole, la parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.
- b. Qualora l'interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della clausola 3, l'importatore accetta la decisione dell'interessato di:
- i) proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro o all'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13
 - ii) deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della clausola 18.

- c. Le parti accettano che l'interessato possa essere rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
- d. L'importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell'UE o degli Stati membri.
- e. L'importatore dichiara che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

Clausola 12

Responsabilità

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento

- a. Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
- b. Ciascuna parte è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che essa gli ha causato violando i diritti del terzo beneficiario previsti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- c. Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- d. Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera c), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- e. L'importatore non può invocare il comportamento di un responsabile del trattamento o un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
- b. L'importatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o il suo sub-responsabile del trattamento ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento.
- c. Nonostante la lettera b), l'esportatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o l'importatore (o il suo sub-responsabile del trattamento) ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore e, qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso.
- d. Le parti convengono che, se l'esportatore è ritenuto responsabile a norma della lettera c) per i danni causati dall'importatore (o dal suo sub-responsabile del trattamento), egli ha il diritto di reclamare dall'importatore la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.
- e. Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- f. Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera e), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- g. L'importatore non può invocare il comportamento di un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Clausola 13

Controllo

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. [Qualora l'esportatore sia stabilito in uno Stato membro dell'UE:] L'autorità di controllo responsabile di garantire che l'esportatore rispetti il regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- b. [Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e abbia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento:] L'autorità di controllo dello Stato membro in cui il rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 è stabilito, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- c. [Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e non abbia tuttavia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del medesimo regolamento:] L'autorità di controllo di uno degli Stati membri in cui si trovano gli Interessati i cui dati personali sono trasferiti a norma delle presenti clausole in relazione all'offerta di beni o alla prestazione di servizi, o il cui comportamento è oggetto di monitoraggio, quale indicata all'allegato I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- d. L'importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell'ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all'autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

SEZIONE III — LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

Clausola 14

Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento *(qualora il responsabile del trattamento stabilito nell'UE combini i dati personali ricevuti dal titolare del trattamento stabilito nel paese terzo con dati personali che ha raccolto nell'UE)*

- a. Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all'importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.
- b. Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:

- i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati i trasferimenti successivi previsti il tipo di destinatario la finalità del trattamento le categorie e il formato dei dati personali trasferiti il settore economico in cui ha luogo il trasferimento il luogo di conservazione dei dati trasferiti
 - ii) la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili¹¹
 - iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.
- c. L'importatore garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.
- d. Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e. L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a). [Per il modulo tre: L'esportatore trasmette la notifica al titolare del trattamento.]
- f. A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l'esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'importatore devono adottare per far fronte alla situazione [per il modulo tre:, se del caso in consultazione con il titolare del trattamento]. L'esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione [per il modulo tre: del titolare del trattamento o] dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e).

Clausola 15

Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento (qualora il responsabile del trattamento stabilito nell'UE combini i dati personali ricevuti dal titolare del trattamento stabilito nel paese terzo con dati personali che ha raccolto nell'UE)

¹¹ Per quanto riguarda l'impatto della legislazione e delle prassi sul rispetto delle presenti clausole, possono essere presi in considerazione diversi elementi nell'ambito di una valutazione globale. Tali elementi possono includere un'esperienza pratica pertinente e documentata in casi precedenti di richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche, o l'assenza di tali richieste, per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Si tratta in particolare di registri interni o altra documentazione, elaborati su base continuativa conformemente alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, sempre che tali informazioni possano essere lecitamente condivise con terzi. Qualora per concludere che all'importatore non sarà impedito di rispettare le presenti clausole si faccia affidamento su questa esperienza pratica, essa deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi, e spetta alle parti valutare attentamente se tali elementi, congiuntamente, abbiano un peso sufficiente in termini di affidabilità e rappresentatività per sostenere tale conclusione. In particolare, le parti devono considerare se la loro esperienza pratica è corroborata e non contraddetta da informazioni disponibili al pubblico, o altrimenti accessibili, e affidabili sull'esistenza o sull'assenza di richieste nello stesso settore e/o sull'applicazione pratica della legislazione, come la giurisprudenza e le relazioni di organi di vigilanza indipendenti.

15.1. Notifica

- a. L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) se:
- i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita o
 - ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.
- [Per il modulo tre: L'esportatore trasmette la notifica al titolare del trattamento.]
- b. Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore di informare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore, l'importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
- c. Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l'importatore accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.). [Per il modulo tre: L'esportatore trasmette le informazioni al titolare del trattamento.]
- d. L'importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e. Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l'esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

15.2. Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati

- a. L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'importatore a norma della clausola 14, lettera e).
- b. L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente. [Per il modulo tre: L'esportatore mette la valutazione a disposizione del titolare del trattamento.]
- c. Quando risponde a una richiesta di comunicazione l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

SEZIONE IV — DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 16

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a. L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b. Qualora l'importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).
- c. L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:

- i) l'esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione
- ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o
- iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

In tali casi, informa l'autorità di controllo competente [per il modulo tre: e il titolare del trattamento] di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.

- d. [Per i moduli uno, due e tre: I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell'esportatore, restituiti immediatamente all'esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati.] [Per il modulo quattro: I dati personali raccolti dall'esportatore nell'UE che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono cancellati immediatamente e integralmente, compresa qualunque loro copia. L'importatore certifica all'esportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.
- e. Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17

Legge applicabile

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell'UE, purché essa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella di _____ (*Italia*).

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di un paese che riconosce i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella di _____ (*Italia*).

Clausola 18

Scelta del foro e giurisdizione

MODULO UNO: Trasferimento da titolare del trattamento a titolare del trattamento

MODULO DUE: Trasferimento da titolare del trattamento a responsabile del trattamento

MODULO TRE: Trasferimento da responsabile del trattamento a responsabile del trattamento

- a. Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE.
- b. Le parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli di _____ (*Italia*).]

- c. L'interessato può agire in giudizio contro l'esportatore e/o l'importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale.
- d. Le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.

MODULO QUATTRO: Trasferimento da responsabile del trattamento a titolare del trattamento

Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di _____ (Italia).

APPENDICE

NOTA ESPLICATIVA:

Deve essere possibile distinguere chiaramente le informazioni applicabili a ciascun trasferimento o a ciascuna categoria di trasferimenti e, a tale riguardo, determinare i ruoli rispettivi delle parti quali esportatori e/o importatori. Non occorre per forza compilare e firmare appendici distinte per ciascun trasferimento/categoria di trasferimenti e/o rapporto contrattuale laddove tale trasparenza possa essere garantita con un'unica appendice. Tuttavia, ove necessario per assicurare una sufficiente chiarezza, dovrebbero essere utilizzate appendici distinte.



A Z I E N D A
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

PATTO D'INTEGRITA'

Tra l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e _____ per la procedura negoziata per l'affidamento _____

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta fornitrice determinerà l'automatica cessazione del contratto. Questo documento costituisce parte integrante del contratto in oggetto.

Il Patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco formale dell'Azienda Ospedaliera e dei fornitori di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, per ottenere la partecipazione alla gara, l'aggiudicazione della medesima e l'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione in danno dell'Amministrazione o di altra impresa.

Il personale, i collaboratori, i consulenti dell'Azienda Ospedaliera, impiegati a ogni livello nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, ne condividono pienamente lo spirito, sono a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

La sottoscritta Impresa individuale/Società si impegna a segnalare all'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque cerchi di condizionare direttamente o indirettamente, con ogni mezzo, l'esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del presente Patto, l'Impresa/Società dichiara di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
- risarcimento per danno arrecato all'Azienda Ospedaliera nella misura dell'8% del valore del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;

Il presente Patto Anticorruzione e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in argomento. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Ospedaliera S. Maria e i concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

**DISCIPLINARE TELEMATICO
E
TIMING DI GARA**

**Lavori di modifica e ampliamento dell'impianto elettrico esistente della cabina MT-BT
dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni**

La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del D.L.g.s n. 36/2023 mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata (se prevista), oltre che lo scambio di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente Disciplinare Telematico. Per partecipare alla procedura in oggetto, l'Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta dovrà pertanto attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi e nel "Timing di gara".

Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, i concorrenti partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema (raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, con le modalità e nei termini descritti nel presente atto e nel relativo Timing di gara.

ART. 1 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al sistema informatico, per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dall'e-mail e dalla password, che consentono agli Operatori Economici abilitati l'accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. E' il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell'effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).

L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo <http://www.agid.gov.it>.

E' necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della firma digitale.

I requisiti standard della firma digitale ammessa sono CAeS (CMS Advanced Electronic Signatures) e, nel caso dei soli file con formato pdf, anche PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures).

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora ed al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico, di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore), cui è associata l'informazione relativa a una data e ad un'ora certe.

Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it>.

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca utilizzati, questo codice può essere visualizzato, tra i dettagli relativi alla marca temporale (o timestamp), in formato decimale o esadecimale (la piattaforma accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Seriale del timestamp",.....).

Gestore del sistema: Net4market - CSamed S.r.l. di Cremona (CR) è la Società di cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara. **Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono: 0372 080708 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8,30–13,00 / 14,00–17,30.**

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto.

Busta telematica di offerta economica (sealed bid): scheda di offerta compilata dall'Operatore Economico concorrente. Il contenuto dell'offerta presentata da ciascun concorrente non è accessibile agli altri concorrenti ed alla Stazione Appaltante. Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio.

ALLEGATO N. 6 AL DISCIPLINARE DI GARA

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, ossia posto a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito ambiente dedicato alla stazione appaltante e nella scheda presente nella sezione “*E-procurement*” – “*Proc. d’acquisto*”).

ART. 2 - DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:

2.1 – Personal Computer collegato a Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).

Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.

2.2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)

Google Chrome 10 e superiore;

Mozilla Firefox 10 e superiore;

Internet Explorer 9 e superiore;

Safari 5 e superiore;

Opera 12 e superiore;

Microsoft Edge.

2.3 – Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.

È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

2.4 – Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).

2.5 – Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).

(ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da Microsoft in termini di aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l’utilizzo della piattaforma telematica con tali S.O. in quanto si potrebbero riscontrare problemi non imputabili all’applicativo).

ART. 3 – AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, sollevano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati.

La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, comunque, in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

ALLEGATO N. 6 AL DISCIPLINARE DI GARA

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara può essere sospesa o annullata; la sospensione e l'annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici così come definiti all'interno del disciplinare di gara/lettera d'invito e relativi allegati.

ART. 5 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici espressamente invitati tramite pec, ove interessati, dovranno premere sul link – collegamento elettronico – contenuto nel testo della stessa, in seguito dovranno inserire i dati identificativi richiesti dal portale e accettare l'invito al fine della partecipazione.

Per riaccedere alla scheda di gara e provvedere al deposito, entro i termini di seguito indicati, dell'offerta economica e della documentazione, dovranno collegarsi al sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl e accedere al proprio profilo digitando l'email inserita e la password.

Ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l'Operatore Economico deve far pervenire l'offerta, entro i termini di tempo indicati nelle specifiche sezioni di cui sotto.

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, solo l'impresa mandataria/capogruppo, o designata tale, riceverà l'invito alla procedura ed eseguirà le operazioni di caricamento sulla piattaforma.

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l'Operatore Economico deve far pervenire l'offerta entro il termine perentorio indicato nello schema temporale della gara (**TIMING DI GARA alla voce “Termine di presentazione dell'offerta”**).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

- documentazione amministrativa;
- documentazione tecnica (se prevista);
- offerta economica.

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload, seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico (se prevista) ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

ART. 6 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l'Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, nello spazio denominato “**DOC. GARA**” – “**AMMINISTRATIVA**” attivato all'interno della scheda di gara, i documenti indicati nel Disciplinare di Gara.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

ALLEGATO N. 6 AL DISCIPLINARE DI GARA

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di invio della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip, salvo eventuale diversa indicazione all'interno del disciplinare di gara.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Documentazione Amministrativa" predisposta nella sezione "Doc. gara - Amministrativa" e attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di caricamento. N.B. E' onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la Documentazione Amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la Documentazione Amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

L'Ente e il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara/Lettera d'invito.

ART. 7 - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'“OFFERTA ECONOMICA”

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.

Nella sezione “*Offerta economica*” l'operatore concorrente dovrà registrare la propria migliore offerta seguendo i passaggi di seguito specificati.

1. Inserire i valori di offerta nel form on line proposto dalla piattaforma (celle a sfondo giallo):

- a) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta %”, il ribasso percentuale offerto;
- b) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi sicurezza”, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023;
- c) all'interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi manodopera”, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.

Si precisa:

- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata;
- le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli % o € o -);
- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 3 (tre). Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà, in automatico al troncamento alla terza cifra decimale.
- Si comunica che nelle operazioni di calcolo intermedie per determinare la soglia di anomalia sono considerati tutti i decimali disponibili fino al numero di dieci; mentre, ai fini dell'individuazione del valore finale della soglia di anomalia sono considerati 3 (tre) decimali con arrotondamento all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

- 2. Generare e scaricare il “Documento d'offerta generato” elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga.** Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di caricamento. N.B. E' onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

Resta a carico dell'operatore economico verificare la correttezza del contenuto della documentazione economica caricata in piattaforma.

3. Confermare l'offerta cliccando sul bottone "Conferma offerta" collocato a fine schermata.



N.B. L'operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata. Si consiglia di porre attenzione alla dicitura posta a fianco del pulsante "Conferma offerta", la dicitura "Offerta non confermata" indicata la mancata esecuzione del passaggio n. 3.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di conferma salvataggio offerta. N.B. E' onere dell'operatore verificare la corretta esecuzione di tale passaggio direttamente sulla piattaforma. La corretta presentazione delle offerte non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest'ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l'offerta cliccando nuovamente sul pulsante "Conferma offerta".

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la documentazione economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare la documentazione a sistema;
- costituito: la documentazione economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

La conferma dell'esito di gara è condizionata al successivo controllo e all'analisi dettagliata dei documenti afferenti l'offerta economica.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara/Lettera d'invito.

ART. 8 - DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le sole ditte concorrenti ammesse con riserva (appositamente notificate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara/Lettera d'invito) dovranno caricare sul sistema nell'apposito spazio denominato "Doc. gara" – "Soccorso Istruttorio", presente all'interno della scheda di gara, la documentazione che sarà all'uopo richiesta con comunicazione specifica, salvo eventuale diversa indicazione.

Tutti i file della Documentazione richiesta dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito utilizzando l'apposita voce giustificativa creata all'interno dello step "Doc. gara" – "Soccorso istruttorio". Al termine del processo il sistema mostrerà l'avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di caricamento. N.B. E' onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione per soccorso istruttorio dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione per soccorso istruttorio dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

ALLEGATO N. 6 AL DISCIPLINARE DI GARA

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione. Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara/Lettera d'invito.

ART. 9 DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE PER RETTIFICA ERRORE MATERIALE – OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, D.lgs. n. 36/2023, fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta economica, l'operatore economico può richiedere la correzione di un errore materiale contenuto all'interno della stessa del quale si sia avveduto solo dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In tal caso, le ditte dovranno caricare sul sistema nell'apposito spazio denominato "Rettifica offerta" – "economica" presente all'interno della scheda di gara, un unico file contenente la relativa richiesta, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale.

Il file dovrà avere formato .pdf e dovrà essere firmato digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito utilizzando l'apposita voce giustificativa creata all'interno dello step "Rettifica offerta" – "Economica". Al termine del processo il sistema mostrerà l'avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di caricamento. N.B. E' onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: il file .pdf contenente la rettifica di errore materiale dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare il file.pdf a sistema;
- costituito: il file .pdf contenente la rettifica di errore materiale dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarlo a sistema.

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione. Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara/Lettera d'invito.

ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI STAZIONE APPALTANTE

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni è attivato spazio condiviso denominato "Chiarimenti", accessibile all'interno della sezione "*E-procurement*" – "*Proc. d'acquisto*", richiamando la procedura di cui trattasi.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine indicato nel "Timing di Gara" alla voce "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*".

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, nella data e ora previsti dal timing di gara, sarà pubblicato nello spazio "Doc. gara - Allegata" in conformità a quanto disposto dall'art. 88, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell'offerta).

IMPORTANTE: La stazione appaltante utilizzerà l'ambiente "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso e/o il proprio indirizzo di mail PEC al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma/inserito ad opera della stazione appaltante in fase di registrazione dell'operatore economico. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso resta a carico dell'operatore economico. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

N.B. E' necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato "Email PEC" esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento/conferma - da parte dell'operatore economico - di un indirizzo PEC non corretto o di un indirizzo non PEC esula dalla stazione appaltante da responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.

ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Saranno escluse le offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta.

Saranno, altresì, escluse le offerte, che risultino condizionate, contenenti riserve e/o espresse in modo indeterminato, tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell’offerente.

Art. 11 - DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Alla ditta aggiudicataria potrebbe essere richiesto di provvedere al deposito sul sistema (upload), nello spazio denominato **“DOC. GARA” – “AGGIUDICAZIONE”**, della documentazione indicata nel Disciplinare di Gara/Lettera d’invito.

Tutti i file della documentazione di aggiudicazione dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all’apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip, salvo eventuali eccezioni indicate all’interno del disciplinare di gara.

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce giustificativa, predisposta nella sezione denominata “Doc. gara” – “Aggiudicazione” ed attivata all’interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di caricamento. N.B. E’ onere dell’operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare telematico di gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione di aggiudicazione dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L’impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione di aggiudicazione dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara/Lettera d’invito.

ART. 12 – DEPOSITO TELEMATICO DI RICHIESTE DI COMUNICAZIONE

Per la proposizione di eventuali comunicazioni private con l’Ente è attivata – all’interno della sezione “E-procurement” – “Proc. d’acquisto” eseguendo l’accesso nella scheda telematica della procedura – un’apposita sezione denominata “Comunicazioni”.

Tale sezione sarà disponibile solo a seguito di abilitazione alla procedura.

L’operatore dovrà inoltrare la comunicazione utilizzando il comando “Nuova richiesta” presente nella schermata.

La risposta fornita dalla Stazione appaltante sarà parimenti disponibile all’interno della medesima sezione e in corrispondenza della richiesta posta.

La Stazione appaltante potrebbe utilizzare l’ambiente “Comunicazioni” per inoltrare richieste al partecipante tramite la piattaforma; in tal caso l’operatore economico avrà a disposizione - direttamente nella schermata – il pulsante per poter visualizzare il contenuto della richiesta e, conseguentemente, per fornire risposta.

ART. 13 – TIMING DI GARA

La gara seguirà le seguenti fasi:

	DATA	ORARIO
Termine ultimo di accettazione dell’invito a gara	XX/XX/XXXX	XX:00:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	XX/XX/XXXX	XX:00:00
Pubblicazione del verbale definitivo dei Chiarimenti	XX/XX/XXXX	XX:00:00
Termine di presentazione dell’offerta	XX/XX/XXXX	XX:00:00

ALLEGATO N. 6 AL DISCIPLINARE DI GARA

Apertura della documentazione amministrativa	Data da definirsi notificata mediante successiva comunicazione
Chiusura della fase di valutazione tecnica delle offerte da parte della Commissione (se prevista).	Data da definirsi notificata mediante successiva comunicazione
Apertura della documentazione economica	Data da definirsi notificata mediante successiva comunicazione
Pubblicazione della graduatoria di gara	Data da definirsi notificata mediante successiva comunicazione